SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 giugno 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero delle attività produttive

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 giugno 2004, n. **162.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107, recante proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107, recante proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 26 APRILE 2004, N. 107

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – *1.* L'articolo 4 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - *(Validità attestazioni SOA).* – *1.* È prorogata al 15 luglio 2004 la validità delle attestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici, per tutte le attestazioni per le quali la scadenza del termine per la verifica triennale ivi prevista interviene prima di tale data"».

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis.* – *1.* Sono prorogati al 31 dicembre 2005 i termini relativi alla qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, di cui all'articolo 22, commi 2 e 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

Art. 1-*ter.* – *1.* Le disposizioni relative alla certificazione per l'esecuzione dei lavori della categoria OS12, previste dall'articolo 18, comma 8, quinto e sesto periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006».

Il titolo del decreto-legge è sostituito dal seguente:

«Proroga di termini in materia di attestazione e qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4935):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (LUNARDI) il 27 aprile 2004.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 27 aprile 2004 con pareri del Comitato per la legislazione e della commissione I.

Esaminato dalla VIII commissione il 4, 5 e 6 maggio 2004.

Esaminato in aula il 10 maggio e approvato il 12 maggio 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 2956):

Assegnato alla 8ª Commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 13 maggio 2004 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 18 e 19 maggio 2004.

Esaminato dalla 8ª commissione il 18, 19 e 26 maggio 2004.

Esaminato in aula e approvato il 17 giugno 2004.

04G0188

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 25 giugno 2004.

Rimborsabilità e modalità di prescrizione dei medicinali antistaminici.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la propria ordinanza del 24 febbraio 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 2004), e successive integrazioni, ed in particolare l'art. 1;

Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato l'adozione della predetta ordinanza, in considerazione che il normale iter procedurale previsto dall'art. 3, comma 9-*ter,* del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, da cui dipende la esecutività del provvedimento di rimborso dei medicinali antistaminici che, costituisce parte del provvedimento di revisione delle note CUF, non si è ancora concluso;

Ravvisata, sulla base delle motivazioni suesposte, la necessità e l'urgenza, per motivi di salute pubblica, di provvedere affinché i medicinali antistaminici siano riclassificati in fascia A e quindi rimborsati dal Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, pertanto, di prorogare l'efficacia della disposizione contenuta nell'art. 1 della ordinanza 24 febbraio 2004, e successive integrazioni, fino alla data in cui il provvedimento di rimborso dei medicinali antistaminici che, costituisce parte del provvedimento di revisione delle note CUF, di cui sopra acquista esecutività;

Ordina:

Art. 1.

1. L'efficacia della disposizione contenuta nell'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza 24 febbraio 2004 e successive integrazioni è prorogata fino alla data di esecutività del provvedimento di revisione delle note CUF indicato nelle premesse.

Art. 2.

1. La presente ordinanza entra in vigore all'atto della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2004

Il Ministro: SIRCHIA

04A06631

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «La Mole a r.l.», in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, come modificate dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prevede, in assenza di valori patrimoniali immobiliari, lo scioglimento senza nomina del liquidatore, entro il 31 dicembre 2004, degli enti cooperativi, che non hanno depositato da oltre cinque anni i bilanci di esercizio;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore;

Esaminato il verbale del 5 aprile 2003 alla società cooperativa «La Mole a r.l.», dal quale risulta che la medesima non svolge alcuna attività dal 1994, ha depositato l'ultimo bilancio il 25 maggio 1994, dal cui esame non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Vista la nota ministeriale n. 1565110/P del 24 maggio 2004;

Decreta:

La società cooperativa «La Mole a r.l.», con sede in Torino, via S. Massimo n. 7, costituita per rogito notaio dott. Daniele Bazzoni in data 28 ottobre 1988, repertorio n. 29860/3135, B.U.S.C. n. 5338, è sciolta senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso all'autorità di vigilanza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, per la nomina di un commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 7 giugno 2004

Il direttore provinciale: PIRONE

04A06479

DECRETO 8 giugno 2004.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Considerato che le cooperative in calce elencate non depositano i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, delle sottoelencate società cooperative:

busc	denominazione	sede	indirizzo	notaio	cost.	repert.	reg soc	trib.
4962	TOSCO EMILIANA ZETA T.E.Z.	Impruneta	via di fabbiolle, 64	Mario Cecchetti	15/07/1987	14059	49101	Firenze
5068	UPPI 90	Firenze	via Nazionale, 23	Giovanni Cirri	11/11/1988	27701	52364	Firenze
5407	WEST UNION	Firenze	via del Ghirlandaio, 31	Elena Cantucci	27/04/1992	5709	61859	Firenze
5459	THEOREMATA 2	Firenze	via Perfetti Ricasoli, 84	Antonio Gunnella	04/02/1993	5160	63882	Firenze

I creditori o gli altri interessati alla nomina del commissario liquidatore possono presentare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro di Firenze, viale Lavagnini, 9 - Firenze, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Firenze, 8 giugno 2004

Il direttore provinciale: MUTOLO

04A06469

DECRETO 15 giugno 2004.

Scioglimento di dieci società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Considerato che le cooperative in calce elencate non depositano i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, delle sottoelencate società cooperative:

busc	denominazione	sede	indirizzo	notaio	cost.	repert.	reg soc	trib.
985	GLI ARTEFICI	Firenze	Piazza San Lorenzo n. 1	Vincenzo Chiurazzi	09/05/1963	15943	16329	Firenze
1014	RIVABELLA DI FIRENZE	Firenze	Via Bartolommeo Scala n. 1	Vincenzo Chiurazzi	14/06/1963	16104	16408	Firenze
1015	I VILLINI	Pontassieve	Piazza Gramsci n. 4	Vincenzo Chiurazzi	08/06/1963	16509	16409	Firenze
1055	IL TEGOLO	Firenze	Via dei Fossi n. 7	Lapo Lapi	19/07/1963	117201	16501	Firenze
1064	COLLE PRIMO	Firenze	Borgo San Lorenzo n. 1	Lapo Lapi	03/08/1963	117737	16532	Firenze
1072	CRISPINA FIORENTINA	Firenze	Piazza San Lorenzo n. 1	Vincenzo Chiurazzi	12/07/1963	16250	16515	Firenze
1073	NEAPOLIS	Firenze	Piazza San Lorenzo n. 1	Vincenzo Chiurazzi	12/07/1963	16249	16513	Firenze
1077	BACCIO	Firenze	Piazza San Lorenzo n. 1	Vincenzo Chiurazzi	23/07/1963	16274	16530	Firenze
1081	LAURA	Firenze	Piazza San Lorenzo n. 1	Vincenzo Chiurazzi	15/07/1963	16250	16531	Firenze
5527	ZODIAC	Impruneta	Via A. Grandi n. 2	Andrea Lops	10/03/1994	168237	66701	Firenze
6159	ETRURIA SERVICE	Firenze	Via del Massaio n. 20	Rosanna Montano	15/01/2001	31868/ 5681	519354	Firenze
6296	COOPERATIVA PER LE VACANZE ED IL TURISMO VA.T.E.C.	Firenze	Via Fra Bartolommeo n. 22	omesso	08/03/1978	omesso	omesso	Firenze

I creditori o gli altri interessati alla nomina del commissario liquidatore possono presentare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro di Firenze, viale Lavagnini, 9 - Firenze, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Firenze, 15 giugno 2004

Il direttore provinciale: MUTOLO

04A06472

DECRETO 15 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Calabria car service - Piccola società cooperativa a r.l.», in Ionadi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992 e dell'art. 223-*septiesdecies;*

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione dell'11 giugno 2003, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato ex art. 2544 del codice civile, come modificato dal decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003; preso atto della nota 1565130/P del 26 maggio 2004 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione II - segreteria Commissione centrale per le cooperative di Roma;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Rilevato che per la cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi ex art. 2544 del codice civile come integrato dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e modificato dall'art. 223-*septiesdecies* decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Calabria Car Service - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Ionadi - frazione Vena (Vibo Valentia), strada statale 18 - km 422, costituita per rogito del notaio Romano Beatrice in Tropea, repertorio n. 20425, in data 11 luglio 2001, posizione B.U.S.C. n. 3302/298536, iscritta al n. 156048 del registro delle società presso la camera di commercio di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 15 giugno 2004

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

04A06471

DECRETO 15 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Griny Imolese - Piccola società cooperativa a r.l.», in Imola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, ora novellato dal 1° gennaio 2004 dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la relazione ispettiva del 10 gennaio 2003 nella quale l'ispettore ha proposto lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Griny Imolese - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Imola (Bologna);

Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come modificato dal decreto legislativo n. 6/2003 della società cooperativa «Griny Imolese - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Imola (Bologna), costituita con rogito notaio dott. Alberto Angelini in data 18 settembre 2000, tribunale di Bologna, B.U.S.C. n. 4830/297705.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 15 giugno 2004

Il direttore provinciale: CASALE

04A06477

DECRETO 15 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Strategie & Comunicazione - Piccola società cooperativa a r.l.», in Bologna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, ora novellato dal 1° gennaio 2004 dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la relazione ispettiva del 24 marzo 2003 nella quale l'ispettore ha proposto lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Strategie & Comunicazione - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Bologna;

Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come modificato dal decreto legislativo n. 6/2003, della società cooperativa «Strategie & Comunicazione - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Giovanni Panzera in data 30 gennaio 2001, repertorio n. 24723, tribunale di Bologna, B.U.S.C. n. 4801/297095.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 15 giugno 2004

Il direttore provinciale: CASALE

04A06478

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 giugno 2004.

Modifica al decreto ministeriale 15 maggio 1997, recante «Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'Unione europea che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE, in materia di trasporto di merci pericolose».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che ha approvato il «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che ha approvato il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 ed i relativi allegati *A* e *B*, pubblicati nel supplemento ordinario n. 211 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1996, di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 4 giugno 1997, di attuazione della direttiva 96/86/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 28 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 186 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 22 ottobre 1999, di attuazione della direttiva 1999/47/CE della Commissione che adegua per la seconda volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, recante attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2001, con il quale è stata attuata la direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, ed è stato abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 ad eccezione degli allegati *A* e *B*;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002, di recepimento della direttiva 2001/7/CE della Commissione che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 dell'8 luglio 2003, di recepimento della direttiva 2003/28/CE della Commissione che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Considerata la necessità di adeguare le disposizioni concernenti la formazione professionale dei conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose alle nuove disposizioni e semplificare le relative procedure;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997

1. Nel decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, ogni riferimento alla «Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione», comunque formulato ed ovunque ricorra, è sostituito con «Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre».

2. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, in fine, sono aggiunte le parole «e successive modificazioni ed integrazioni».

3. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, le parole «è quello di cui all'allegato 1 del presente decreto che ne costituisce parte integrante» sono sostituite dalle parole «è conforme a quanto previsto negli allegati *A* e *B* del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni».

4. Al comma 2 dell'art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997:

a) dopo le parole «esperienza nel settore», sono aggiunte le parole «del trasporto»;

b) dopo le parole «cinque anni», sono aggiunte le parole «ovvero da almeno tre anni se in possesso del certificato di formazione professionale per tutte le specializzazioni del trasporto delle merci pericolose, relativo alla modalità stradale, ai sensi del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.».

5. Al comma 4 dell'art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, le parole «della ex carriera direttiva tecnica» sono soppresse.

6. All'art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. Il certificato di formazione professionale è consegnato, al termine dell'esame di idoneità, all'allievo che ha sostenuto la prova ovvero le prove con esito positivo.

5-*ter*. Per la circolazione sul territorio italiano su archi di rete stradale aventi origine, destinazione e sviluppo sullo stesso territorio italiano, sono riconosciuti i certificati di formazione professionale conseguiti presso Stati appartenenti all'Unione europea.

5-*quater*. Per la circolazione internazionale di transito sul territorio italiano o per la circolazione internazionale avente alternativamente per origine o destinazione il territorio italiano, sono accettati i certificati di formazione professionale conseguiti presso uno Stato aderente all'accordo internazionale ADR anche non appartenente alla Unione europea.

5-*quinquies*. I cittadini italiani, titolari di patente di guida italiana debbono, in ogni caso, conseguire il certificato di formazione professionale in Italia od in alternativa presso uno Stato appartenente all'Unione europea.

5-*sexies*. I cittadini italiani titolari di certificato di formazione professionale, conseguito presso uno Stato non appartenente alla Unione europea, devono, entro un anno, convertirlo presso un ufficio periferico della direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre.».

7. Il comma 5 dell'art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, è sostituito dal seguente:

«5. I corsi di formazione possono essere svolti a cura di uno dei seguenti organismi legalmente costituiti:

a) autoscuole abilitate alla effettuazione di corsi per tutti i tipi di patenti di guida o consorzi di autoscuole riconosciuti ai sensi dell'art. 123, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) enti di diritto pubblico operanti nel settore della formazione professionale o istituzioni da essi direttamente delegati, a condizioni che il loro statuto preveda lo svolgimento dell'attività di formazione nel campo del trasporto di merci pericolose;

c) istituti di formazione o società di servizi, di diretta emanazione o partecipazione di associazioni di categoria rappresentanti aziende di produzione e trasporto di merci pericolose, a condizione che il loro statuto preveda lo svolgimento dell'attività di formazione nel campo del trasporto di merci pericolose.».

8. L'allegato 1 al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997 è soppresso.

9. Al punto 2) dell'allegato 2 al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997 sono aggiunte le parole «e successive modificazioni ed integrazioni».

10. Al punto 3) dell'allegato 2 al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997 le parole «con almeno 15 giorni di anticipo» sono soppresse.

11. Al punto 5) dell'allegato 2 al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, le parole «con almeno quindici giorni di anticipo e comunque non prima che siano trascorsi quindici giorni dalla fine dello svolgimento del corso» sono soppresse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2004

Il Ministro: LUNARDI

04A06426

DECRETO 10 giugno 2004.

Modifica al decreto 6 giugno 2000, recante «Norme attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, concernente i consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, di attuazione della direttiva 96/35/CE, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000, recante «Norme attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, concernente i consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile»;

Considerata l'esigenza di adeguare i criteri di svolgimento degli esami finalizzati al rilascio del certificato di formazione professionale per i consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose a standard armonizzati comunitari, al fine di perseguire il miglioramento della sicurezza dei trasporti, e di rimodulare il criterio di valutazione dei candidati che intendano conseguire il predetto certificato;

Ritenuta pertanto la necessità di definire le procedure e le modalità per lo svolgimento degli esami per il rinnovo del certificato di formazione professionale, modificando conseguentemente il citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000 in materia di svolgimento dell'esame

1. Al sesto periodo del punto 2, «Svolgimento dell'esame», dell'allegato 1 al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000, le parole «a propria scelta» sono sostituite dalle parole «a scelta della commissione esaminatrice».

2. Al secondo periodo del punto 4, «Esame di candidati già titolari di un certificato di formazione in corso di validità», dell'allegato 1 al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000:

a) la parola «soltanto» è soppressa;

b) sono aggiunte le seguenti parole: «Il candidato deve inoltre svolgere lo "studio del caso" nell'adattamento alla specializzazione di cui chiede l'integrazione. Il candidato che sostiene l'esame per l'integrazione di più specializzazioni, svolge lo "studio del caso" nell'adattamento relativo ad una di tali specializzazioni, a scelta della commissione esaminatrice.».

3. Al terzo periodo del punto 4, «Esame di candidati già titolari di un certificato di formazione in corso di validità», dell'allegato 1 al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000, dopo le parole «deve effettuare» sono inserite le parole «, a scelta della commissione esaminatrice,».

4. Al quarto periodo del punto 4, «Esame di candidati già titolari di un certificato di formazione in corso di validità», dell'allegato 1 al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000:

a) le parole «nelle seguenti tabelle» sono sostituite dalle parole «nella seguente tabella»;

b) le tabelle «Senza lo "studio del caso"» e «Con lo "studio del caso"» sono sostituite dalla seguente:

Prove da effettuare	Tempi parziali	Tempi cumulativi
1ª scheda aggiunta	30'	
«studio del caso»	150'= 2 h 30'	
+2ª scheda aggiunta	+30'	3 h 30'
+3ª scheda aggiunta	+30'	4 h
+4ª scheda aggiunta	+30'	4 h + 30'
+5ª scheda aggiunta	+30'	5 h

Art. 2.

Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000 in materia di valutazione degli elaborati

Al punto 3.3, «Valutazione dello "studio del caso"», dell'allegato 1 al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000, la tabella, posta nel secondo periodo, è sostituita dalla seguente:

Tipo di elaborato	Votazione piena	Votazione minima
Scheda di domande base (10 domande r.l./20 domande s.m.)	30	24 (ventiquattro)
Schede modalità o specializzazione (5 domande r.l./10 domande s.m.)	15	12 (dodici)
Studio del caso	10	6 (sei)

Art. 3.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000 in materia di rinnovo del certificato di formazione

1. Il comma 7 dell'art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000 è sostituito dal seguente:

«7. Il rinnovo del certificato di formazione professionale verte sul superamento di un esame limitato al solo questionario con le stesse procedure previste per il primo rilascio».

Roma, 10 giugno 2004

Il Ministro: LUNARDI

04A06427

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 24 maggio 2004.

Consegna definitiva all'amministrazione provinciale di Potenza del secondo lotto della bretella di raccordo tra l'abitato di Balvano e la strada di collegamento dei nuclei industriali di Bargiano Scalo, Balvano e la s.s. 407 Basentana - Programma n. 39/60/6076/2.

IL COMMISSARIO *AD ACTA* EX ART. 86 LEGGE N. 289/2002

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1 del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/81, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico approvato con decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione separata terremoto costituita presso la soppressa agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale è stata individuata la direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è stata individuata, all'art. 7, la direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2000 di riorganizzazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale del M.I.C.A. che attribuisce all'ufficio B5 della D.G.C.I.I. il completamento degli interventi nelle aree terremotate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 che, all'art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), prevede la nomina di un Commissario *ad Acta* al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981;

Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro delle attività produttive di nomina del sottoscritto quale Commissario *ad Acta* registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 - Ufficio di controllo atti Ministero delle

attività produttive, registro n. 1 Attività produttive, foglio n. 265, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003;

Visto che, ai sensi del comma 1 del citato art.86 della legge n. 289/2002, il commissario *ad Acta* deve provvedere, tra l'altro, alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari, preposti alla relativa gestione;

Vista la situazione delle opere collaudate o non consegnate definitivamente agli enti destinatari, nonché lo stato delle relative procedure espropriative;

Vista la convenzione in data 14 settembre 1982, intercorsa tra il Ministro designato all'attuazione degli interventi di cui all'art. 32 legge n. 219/1981 — Concedente — o l'associazione temporanea d'imprese, attualmente composta da Maltauro S.p.a., Vianini S.p.a. Imprepar S.p.a., C.M.C. s.c. a r.l. e C.C.P.L. s.c. a r.l. — Concessionario — con la quale sono state affidate al medesimo Concessionario la progettazione e la realizzazione del Nucleo industriale di Baragiano (Potenza);

Visto l'atto aggiuntivo alla predetta convenzione, stipulato in data 21 luglio 1983, con il quale sono state affidate al Concessionario la progettazione e la gestione della realizzazione dell'adeguamento della s.p. Basentana - Baragiano;

Visto l'atto aggiuntivo alla predetta convenzione, stipulato in data 26 giugno 1989, con il quale sono state affidate alla citata A.T.I. Maltauro S.p.a. ed altre, che ha accettato, la progettazione esecutiva e la realizzazione della Bretella di raccordo tra l'abitato di Balvano e la strada di collegamento tra le aree industriali di Bargiano Scalo, Balvano con la s.s. 407 Basentana in sostituzione del collegamento esistente tra l'abitato di Balvano e la s.p. n. 51;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 215/32/CO del 28 febbraio 1990 con il quale, pur ritenendo meritevole di approvazione il progetto esecutivo presentato dal concessionario in data 20 ottobre 1989, è stato approvato il I lotto funzionale della bretella in argomento ed è stata rinviata l'esecuzione del II lotto all'acquisizione dei fondi;

Visto l'atto di transazione sottoscritto in data 21 gennaio 1997 dall'amministrazione e dal concessionario con il quale sono stati definiti i criteri per la ripresa dei lavori del I lotto già in corso e rinviato il completamento del II lotto in questione ad eventuale acquisizione dei fondi;

Vista la legge del 7 agosto 1997, n. 266, art. 10, con la quale sono stati stanziati lire 430 miliardi destinati al completamento funzionale delle opere da realizzare, in regime di concessione in essere, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 219/198l;

Visto il verbale d'intesa sottoscritto dagli enti ed amministrazioni interessate in data 26 giugno/2 luglio 1998, ai sensi della legge n. 241/1990, che contempla espressamente il completamento dell'opera in argomento;

Visto il decreto n. 58/GST/MICA del 30 marzo 1999 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale è stato approvato, unitamente all'atto di sottomissione sottoscritto in data 18 dicembre 1998, il completamento dei lavori di costruzione della bretella di raccordo tra l'abitato di Balvano e la strada di collegamento tra le aree industriali di Baragiano Scalo, Balvano con la s.s. 407 Basentana - II lotto, in prosecuzione del I lotto;

Visto il decreto n. 253/GST/MICA del 20 dicembre 1999 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale è stata approvata la 1ª perizia suppletiva relativa ai lavori di eliminazione delle interferenze con l'asse viario di completamento della bretella in argomento;

Visto il decreto n. 36/B5/MICA del 27 marzo 2001 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale è stata approvata la 2ª perizia di variante senza aumento di spesa, relativa ai lavori di costruzione di «cuffie» di protezione, al fine di garantire un maggior coefficiente di sicurezza per il tratto di pendice immediatamente a monte del Viadotto Turturiello 1;

Visto il decreto n. 70/B5/MICA del 22 giugno 2001 del Ministero delle attività produttive con il quale è stata approvata la 3ª perizia di variante senza aumento di spesa, relativa ai lavori di realizzazione della deviazione pedonale in località Viadotto Calabrese;

Visto il decreto n. 17/B5/MAP del 27 febbraio 2002 del Ministero delle attività produttive con il quale è stata approvata la 4ª perizia di variante e suppletiva, relativa ai maggiori lavori aventi lo scopo di garantire un maggior coefficiente di sicurezza per il tratto di pendice immediatamente a monte del Viadotto Turturiello I, mediante un più esteso drenaggio di acque a falda;

Visto il decreto n. 103/B35/MAP del 28 novembre 2002 del Ministero delle attività produttive con il quale è stata approvata la perizia di assestamento contabile;

Visto l'atto unico di collaudo tecnico-amministrativo finale redatto dalla commissione di collaudo in data 12 dicembre 2004, approvato con decreto del Ministero delle attività produttive n. 29/B5/MAP del 30 marzo 2004, con il quale sono state collaudate le opere in argomento;

Visto che la procedura espropriativa è stata completata con decreto prefettizio rep. n. 12279 del 19 dicembre 2003;

Visto il verbale sottoscritto in data 10 marzo 2003 con il quale il Ministero delle attività produttive ha consegnato in via provvisoria anticipata all'amministrazione provinciale di Potenza il suddetto II lotto della bretella di raccordo tra l'abitato di Balvano e la strada di collegamento dei nuclei industriali di Baragiano

Scalo, Balvano e la s.s. 407 Basentana, in aggiunta al I lotto già trasferito alla medesima amministrazione provinciale di Potenza con verbale di consegna definitiva in data 24 gennaio 1996;

Vista la propria comunicazione n. 1004 del 13 aprile 2004 effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m. e i.;

Visto che nei termini assegnati con la citata comunicazione n. 1004 del 13 aprile 2004 non sono pervenute osservazioni;

Considerato che non sussistono danni attribuibili ad eventi naturali eccezionali riferiti all'opera in argomento (v. suddetta nota commisariale n. 1004 del 13 aprile 2004), intervenuti a far data dall'approvazione del collaudo delle opere;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stanti l'intervenuta approvazione del collaudo tecnico-amministrativo e l'avvenuto completamento delle procedure espropriative di cui in premessa, è consegnata definitivamente all'amministrazione provinciale di Potenza, il II lotto della bretella di raccordo tra l'abitato di Balvano e la strada di collegamento dei nuclei industriali di Baragiano Scalo, Balvano e la s.s. 407 Basentana - prog. n. 39/60/6076/2, in aggiunta al I lotto già trasferito alla medesima amministrazione provinciale con verbale di consegna definitiva in data 24 gennaio 1996.

Art. 2.

L'amministrazione provinciale di Potenza provvederà, a sua cura e spese, a volturare a proprio nome l'intestazione dei suoli, effettuata dal Concessionario, secondo direttive, nei confronti delle amministrazioni statali succedutesi e designate all'attuazione degli interventi ex art. 21 e 32 legge n. 219/1981.

Art. 3.

L'amministrazione provinciale di Potenza provvederà, altresì, a subentrare ovvero volturare a proprio nome tutte le eventuali concessioni, servitù, contratti di fornitura di servizi, inerenti il progetto.

Art. 4.

Resta fermo quant'altro riportato nel precedente verbale di consegna provvisoria anticipata del 10 marzo 2003 e non modificato dal presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto viene notificato al Ministero delle attività produttive e, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'amministrazione destinataria dell'opera.

Art. 6.

Il presente decreto viene trasmesso per l'annotazione agli uffici di controllo.

Roma, 24 maggio 2004

Il commissario ad Acta: D'Ambrosio

04A06467

DECRETO 11 giugno 2004.

Proroga della scadenza dei termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, validi per il bando del secondo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Torrese - Stabiese.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTIVE

Visto il proprio decreto del 22 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2004, con il quale sono stati fissati i termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, validi per il bando del secondo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Torrese Stabiese;

Visti i commi 1 e 2 dell'articolo unico del citato decreto 22 gennaio 2004 con cui sono stati fissati i termini iniziale e finale di presentazione delle domande rispettivamente dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso e fino allo scadere del centoventesimo giorno successivo al termine iniziale e, cioè, dal 13 febbraio al 12 giugno 2004;

Vista la istanza, di cui alla nota n. 2428 del 28 maggio 2004, del responsabile unico del contratto d'area, assessorato alle attività produttive, industria, artigianato, fonti energetiche, cooperazione, commercio, imprenditoria giovanile, cave, torbiere, acque minerali e termali della regione Campania, volta ad ottenere una proroga fino al 30 settembre 2004 del suddetto termine di scadenza per la presentazione delle domande;

Considerato che la specificità della procedura concorsuale ha comportato necessariamente l'aggiornamento del software occorrente per la compilazione delle domande stesse e della relativa scheda tecnica e che il software stesso è risultato disponibile dal 28 maggio 2004;

Condiserato che la presente procedura concorsuale è già nota alle imprese proponenti a partire dal 12 febbraio 2004;

Ritenuto opportuno, per le suddette motivazioni, prorogare il richiamato termine finale di presentazione delle domande;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per il secondo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Torrese - Stabiese è prorogato al giorno 31 luglio 2004.

2. Le ditte richiedenti, anche per le domande già presentate, dovranno, pena l'invalidità della domanda di agevolazione, presentare il modulo di domanda, la scheda tecnica e, ove richiesta, la seconda parte del business plan compilate con la versione specifica del software che è già disponibile dal 28 maggio 2004 sul sito internet del Ministero all'indirizzo www.attivitaproduttive.gov.it

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2004

Il Ministro: MARZANO

04A06502

DECRETO 14 giugno 2004.

Graduatoria concernente il bando tematico territoriale relativo alla regione Lombardia, emanato ai sensi dell'art. 11 della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO INCENTIVI ALLE IMPRESE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni che ha istituito il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT);

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001 recante le direttive per la gestione degli interventi del FIT;

Visto in particolare l'art. 11 della precitata direttiva del 16 gennaio 2001 che destina una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del FIT all'incentivazione di programmi di rilevante interesse per lo sviluppo tecnologico e produttivo del Paese ovvero riferiti a sistemi produttivi locali omogenei o a distretti industriali;

Vista la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 11 maggio 2001, n. 1034240, esplicativa della direttiva sopra richiamata;

Vista la circolare del Ministero delle attività podutttive 26 ottobre 2001, contenente l'elenco dei gestori concessionari, incaricati di effettuare le istruttorie sui programmi di sviluppo precompetitivo;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 7 agosto 2003, riguardante termini, criteri e modalità di effettuazione del bando tematico territoriale relativo alla regione Lombardia;

Visto il parere assunto dal comitato tecnico della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nelle riunioni del 10 e 31 marzo 2004 sui progetti di massima, presentati ai sensi del precitato decreto 7 agosto 2003, «Bando tematico territoriale relativo alla regione Lombardia»;

Decreta:

Art. 1.

Le iniziative inserite nella graduatoria relativa al decreto 7 agosto 2003 - Bando tematico territoriale relativo alla regione Lombardia, sono riportate nell'allegato 1 al presente decreto.

Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nella graduatoria e l'individuazione di ciascuna iniziativa ammissibile nella medesima graduatoria, si forniscono, nell'allegato 2, le opportune note esplicative.

Art. 2.

Le imprese ammissibili alle agevolazioni, selezionate sulla base della posizione in graduatoria nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 7, comma 5, del decreto 7 agosto 2003, devono presentare ai gestori concessionari, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, pena decadenza, i programmi di sviluppo precompetitivo definitivi.

Art. 3.

L'istruttoria e la valutazione dei programmi definitivi, la concessione e l'erogazione dei benefici avvengono secondo le modalità ed i termini individuati dalla direttiva 16 gennaio 2001 e dalla circolare 11 maggio 2001, n. 1034240.

Art. 4.

I soggetti richiedenti decadono dalla graduatoria e le agevolazioni eventualmente concesse sono revocate qualora, in qualsiasi fase o grado della procedura, si accerti la inesistenza dei requisiti di accesso previsti dall'art. 3 del decreto 7 agosto 2003 o la inesistenza, anche di uno solo, degli elementi richiesti dal medesimo decreto.

Roma, 14 giugno 2004

Il direttore generale: PASCA DI MAGLIANO

ALLEGATO 1

GRADUATORIA BANDO TEMATICO TERRITORIALE REGIONE LOMBARDIA

N.	Denominazione Ditta	N° progressivo ricev Dom.	Punteggio A)	Punteggio B)	Punteggio C)	Punteggio D)	Punteggio E)	Punteggio F)	Punteggio Totale	N° dipendenti	Prov	Esito	Costo previsto (in K€)	Agevolazioni previste (in K€)	Progressivo delle agevolazioni (in K€)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	BIOFARM SRL	X1/03/0327/A15	5	0	5	0	4	0	**14**	7	MI	AG	1.459,00	1.182,44	1.182,44
2	HELIOS ITALQUARTZ SRL	X1/03/0381/D01	5	0	5	0	4	0	**14**	13	MI	AG	593,00	554,00	1.736,44
3	EUROTRON INTRUMENTS SPA	X1/03/0325/A15	5	0	5	0	4	0	**14**	49	MI	AG	2.430,00	2.430,00	4.166,44
4	TECNOLOGIE PER L'ECOLOGIA SCARL	X1/03/0258/	5	2	0	3	0	2	**12**	2	CO	AG	1.975,92	1.975,92	6.142,36
5	HIME SRL	X1/03/0182/A19	5	0	0	3	4	0	**12**	3	PV	AG	200,00	195,68	6.338,04
6	SIBER TECHNOLOGY SRL	X1/03/0104/D01	5	0	0	3	4	0	**12**	9	BS	AG	1.212,60	1.102,37	7.440,41
7	STARLAB SRL	X1/03/0147/E01	5	0	0	3	4	0	**12**	9	MI	AG	1.096,00	1.096,00	8.536,41
8	SIGEDA SRL	X1/03/0132/A09	5	0	5	0	0	2	**12**	12	MI	AG	910,00	910,00	9.446,41
9	ALLEGROASSAI SPA	X1/03/0130/A01	5	0	0	3	4	0	**12**	14	MI	AG	2.004,60	2.004,60	11.451,01
10	MI.SAS DI CASIRAGHI CARLO ANDREA E C.	X1/03/0390/A15	5	0	0	3	4	0	**12**	20	MI	AG	1.667,00	1.622,00	13.073,01
11	GNOSIS SRL	X1/03/0217/A19	5	0	0	3	4	0	**12**	23	VA	AG	1.234,45	1.234,45	14.307,46
12	TECNOFIL SRL	X1/03/0039/A01	5	0	0	3	4	0	**12**	30	MI	AG	2.056,00	2.056,00	16.363,46
13	SPREAFICO VITTORINO E F.LLI SRL	X1/03/0059/B01	5	0	0	3	4	0	**12**	34,1	MI	AG	496,60	431,35	16.794,81
14	EMMECI MECCANICA CANZANI SRL	X1/03/0198/A19	5	0	0	3	4	0	**12**	45	VA	AG	1.461,00	1.461,00	18.255,81
15	ESA ELETTRONICA SPA	X1/03/0191/C01	5	0	0	3	4	0	**12**	61	CO	AG	1.975,00	1.975,00	20.230,81
16	COSMO SpA	X1/03/0017/A02	5	0	0	3	4	0	**12**	70	MI	AG	1.975,40	1.975,40	22.206,21
17	TECNOMAGNETE SPA	X1/03/0056/A02	5	0	0	3	4	0	**12**	178	MI	AG	1.794,00	1.794,00	24.000,21
18	M.B. INTERNATIONAL SRL	X1/03/0437/A19	0	2	5	0	4	0	**11**	13	MI	AG	950,00	900,00	24.900,21
19	AXXAM SRL	X1/03/0063/B01	5	2	0	0	4	0	**11**	33,5	MI	AG	3.241,80	3.026,60	27.926,81
20	MERLINO SERVIZI SRL	X1/03/0359/E01	5	0	0	3	0	2	**10**	7	VA	AG	998,00	998,00	28.924,81
21	BRONIFER SRL	X1/03/0360/A19	5	0	0	3	0	2	**10**	10	PV	AG	980,00	930,00	29.854,81
22	C.I.E.R. CONSORZIO	X1/03/0105/D01	5	2	0	3	0	0	**10**	10,83	BS	AG	1.486,27	1.486,27	31.341,08
23	POLIGEST SRL	X1/03/0387/A05	5	0	0	3	0	2	**10**	11	VA	AG	520,00	506,13	31.847,21
24	SOC. SAN MARCO SRL	X1/03/0068/C06	5	0	0	3	0	2	**10**	13	MN	AG	982,50	982,50	32.829,71
25	LOMAR SRL	X1/03/0088/E01	5	0	5	0	0	0	**10**	13,97	BS	AG	996,60	597,97	33.427,68
26	MICROMATIC SRL	X1/03/0321/C01	0	0	5	3	0	2	**10**	14	VA	AG	899,00	786,44	34.214,12
27	FLEX PRODUCTION SRL	X1/03/0170/A20	5	0	5	0	0	0	**10**	16	BS	AG	360,00	360,00	34.574,12
28	OMEGA OFFICINE MECCANICHE SPA	X1/03/0041/B01	5	0	0	3	0	2	**10**	43	MI	AG	1.508,00	1.468,00	36.042,12
29	CIS SPA	X1/03/0058/E01	5	0	5	0	0	0	**10**	58	MI	AG	1.591,00	1.591,00	37.633,12
30	COMERIO ERCOLE SPA	X1/03/0175/A19	5	0	0	3	0	2	**10**	168	VA	AG	1.366,40	1.366,40	38.999,52
31	IP WORLD SRL	X1/03/0297/C01	5	0	0	0	4	0	**9**	1	MI	AG	750,00	670,00	39.669,52
32	AFFTECH SRL	X1/03/0043/E01	5	0	0	0	4	0	**9**	1	MI	AG	987,50	987,50	40.657,02
33	INTEGRATED SYTEMS ENGINEERING SRL	X1/03/0426	5	0	0	0	4	0	**9**	1,63	MI	AG	630,00	586,57	41.243,59
34	CONSORZIO M.D. LASER	X1/03/0259/B01	5	2	0	0	0	2	**9**	2	CO	AG	524,89	524,89	41.768,48
35	CONSORZIO ENERGIA PULITA	X1/03/0260	5	2	0	0	0	2	**9**	2	CO	AG	710,00	710,00	42.478,48
36	CONSORZIO IL ROBOT	X1/03/0314/B01	5	2	0	0	0	2	**9**	2	CO	AG	640,48	640,48	43.118,96
37	CONSORZIO KOME SCPA	X1/03/0090/E01	5	2	0	0	0	2	**9**	2	BS	AG	4.366,50	4.030,27	47.149,23
38	TIRSI SRL	X1/03/0228/A16	5	0	0	0	4	0	**9**	2	PV	AG	537,50	514,82	47.664,05
39	CONSORZIO LARIO SVILUPPI ECOLOGICI	X1/03/0317/B01	5	2	0	0	0	2	**9**	3	CO	PA	2.287,43	1.915,81	49.579,86
40	SERUSO SPA	X1/03/0123/A01	5	0	0	0	4	0	**9**	**4**	LC	NA	908,00	0,00	0,00
41	SPARK ELECTRONIC SRL	X1/03/0293/A15	5	0	0	0	4	0	**9**	5,02	MN	NA	1.904,62	0,00	0,00
42	WEB MODELS SRL	X1/03/0340/A01	5	0	0	0	4	0	**9**	7,75	CO	NA	673,56	0,00	0,00
43	ONE TEAM SRL	X1/03/0152/A20	5	0	0	0	4	0	**9**	8	MI	NA	630,00	0,00	0,00
44	TURBODEN SRL	X1/03/0112/E01	5	0	0	0	4	0	**9**	9,83	BS	NA	2.276,76	0,00	0,00
45	TOTAL DAIRY MANAGEMENT SRL	X1/03/0084/E01	5	0	0	0	4	0	**9**	11,3	BS	NA	762,42	0,00	0,00
46	FASE SNC DI E. DE GENNARO E C.	X1/03/0174/A19	5	0	0	0	4	0	**9**	11,66	MI	NA	485,00	0,00	0,00
47	COSTECH INTERNATIONAL SPA	X1/03/0164/A19	5	0	0	0	4	0	**9**	13,5	MI	NA	1.150,00	0,00	0,00
48	SWS-SALINE WATER SPECIALISTS Srl	X1/03/0025/E01	5	0	0	0	4	0	**9**	14	MI	NA	820,00	0,00	0,00
49	PRINTGRAPH DI ELIA LEVI ACOBAS SAS	X1/03/0115/A15	5	0	0	0	4	0	**9**	14,5	MI	NA	1.989,62	0,00	0,00
50	SCREEN SERVICE SRL	X1/03/0102/E01	5	0	0	0	4	0	**9**	17,4	BS	NA	1.302,00	0,00	0,00
51	LENTEK SPA	X1/03/0150/D04	5	0	0	0	4	0	**9**	17,42	MI	NA	1.057,00	0,00	0,00
52	BERTUETTI SPA	X1/03/0103/E01	5	0	0	0	4	0	**9**	19,1	BS	NA	1.414,59	0,00	0,00
53	MARTINENGHI SRL	X1/03/0062/E01	5	0	0	0	4	0	**9**	21	MI	NA	384,19	0,00	0,00
54	ENGITEC TECHNOLOGIES SPA	X1/03/0307/A16	5	0	0	0	4	0	**9**	21,3	MI	NA	697,00	0,00	0,00
55	NEWRON PHARMACEUTICAL S SPA	X1/03/0376/C01	5	0	0	0	4	0	**9**	21,5	MI	NA	3.500,00	0,00	0,00
56	VIASTRADE SRL	X1/03/0374/A20	5	0	0	0	4	0	**9**	21,99	MN	NA	2.436,18	0,00	0,00
57	DOSSENA SNC DI BARBATI A. SNC	X1/03/0231/A20	5	0	0	0	4	0	**9**	23	LO	NA	1.352,47	0,00	0,00
58	BOMAL SRL	X1/03/0185/B01	5	0	0	0	4	0	**9**	23	LC	NA	1.474,76	0,00	0,00
59	BIOKELL SPA	X1/03/0143/A01	5	0	0	0	4	0	**9**	23,56	MI	NA	1.450,00	0,00	0,00
60	KLIMAT SPA	X1/03/0216/C01	5	0	0	0	4	0	**9**	24	MI	NA	770,00	0,00	0,00
61	MICROSYSTEM SRL	X1/03/0370/D04	5	0	0	0	4	0	**9**	24,33	MI	NA	1.290,00	0,00	0,00
62	UNIONE COMMERCIALE LOMBARDA SPA	X1/03/0106/E01	5	0	0	0	4	0	**9**	24,72	BS	NA	644,00	0,00	0,00

N.	Denominazione Ditta	N° progressivo ricev Dom.	Punteggio A)	Punteggio B)	Punteggio C)	Punteggio D)	Punteggio E)	Punteggio F)	Punteggio Totale	N° dipendenti	Prov	Esito	Costo previsto (in K€)	Agevolazioni previste (in K€)	Progressivo delle agevolazioni (in K€)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
63	SITEC ITALIA SRL	X1/03/0242/A20	5	0	0	0	4	0	9	25	CO	NA	1.258,08	0,00	0,00
64	DELSA SRL	X1/03/0380/A02	5	0	0	0	4	0	9	25,5	VA	NA	420,12	0,00	0,00
65	ARGON HIGH TECNOLOGY SRL	X1/03/0126/A01	5	0	0	0	4	0	9	28	LO	NA	750,00	0,00	0,00
66	OFF. MECC G. BARBERI SNC	X1/03/0391/A01	5	0	0	0	4	0	9	28,5	VA	NA	1.557,70	0,00	0,00
67	A.CHI.TEX. SRL	X1/03/0288/E01	5	0	0	0	4	0	9	29,17	CR	NA	486,83	0,00	0,00
68	ARILUX SPA	X1/03/0061/B01	5	0	0	0	4	0	9	31,5	MI	NA	653,30	0,00	0,00
69	MOLINO DI VIGEVANO SPA	X1/03/0108/E01	5	0	0	0	4	0	9	33	PV	NA	2.623,86	0,00	0,00
70	ORT-ITALIA SPA	X1/03/0226/A20	5	0	0	0	4	0	9	34	CR	NA	1.177,00	0,00	0,00
71	BIFIRE SRL	X1/03/0162/A19	5	0	0	0	4	0	9	39,93	MI	NA	1.431,00	0,00	0,00
72	CARTOGRAFICA TURINI SPA	X1/03/0210/A20	5	0	0	0	4	0	9	41	BS	NA	856,00	0,00	0,00
73	ELETTRONICA VALSERIANA SPA	X1/03/0417/A02	5	0	0	0	4	0	9	44,6	BG	NA	750,00	0,00	0,00
74	NIKEM REAEARCH SRL	X1/03/0060/B01	5	0	0	0	4	0	9	46,33	MI	NA	1.353,80	0,00	0,00
75	GARO DOTT ING. R. GABBIONETA SPA	X1/03/0048/A02	5	0	0	0	4	0	9	47	MI	NA	219,40	0,00	0,00
76	JOLLY PLASTIC SRL	X1/03/0186/B01	5	0	0	0	4	0	9	48	MI	NA	1.360,12	0,00	0,00
77	MICROSPRAY DELTA SPA	X1/03/0398/E01	5	0	0	0	4	0	9	49	MI	NA	1.456,00	0,00	0,00
78	MORONI AUTOSERVICE SRL	X1/03/0118/A01	5	0	0	0	4	0	9	49	MI	NA	3.125,00	0,00	0,00
79	DISTILLERIE FRANCIACORTA SPA	X1/03/0332/A15	5	0	0	0	4	0	9	49,56	BS	NA	2.024,00	0,00	0,00
80	MOLMED SPA	X1/03/0154/A19	5	0	0	0	4	0	9	51	MI	NA	1.650,00	0,00	0,00
81	FLAMMA FABB RICA LOMBARDA AMINOACIDI SPA	X1/03/0309/E01	5	0	0	0	4	0	9	74,27	BG	NA	1.400,00	0,00	0,00
82	SIDER ARC SPA	X1/03/0095/E01	5	0	0	0	4	0	9	75,25	MI	NA	984,76	0,00	0,00
83	TIESSE ROBOT SPA	X1/03/0093/E01	5	0	0	0	4	0	9	77,46	BS	NA	1.165,77	0,00	0,00
84	GRUPPO IMAR SPA	X1/03/0249/C01	5	0	0	0	4	0	9	80	BS	NA	2.310,00	0,00	0,00
85	WICTOR SPA	X1/03/0305/A15	5	0	0	0	4	0	9	81	BS	NA	2.610,00	0,00	0,00
86	MI.TE.L. SRL	X1/03/0038/D08	5	0	0	0	4	0	9	96	MI	NA	5.000,00	0,00	0,00
87	PLASTIK SPA	X1/03/0117/A15	5	0	0	0	4	0	9	101,15	BG	NA	1.758,56	0,00	0,00
88	SPAZIO ZEROUNO SPA	X1/03/0328/E01	5	0	0	0	4	0	9	112,15	MI	NA	2.897,10	0,00	0,00
89	NASTRIFICIO ANGELO BONIS SPA	X1/03/0114/A15	5	0	0	0	4	0	9	129	VA	NA	2.221,87	0,00	0,00
90	COMEZ SPA	X1/03/0187/E01	5	0	0	0	4	0	9	172,75	PV	NA	2.301,00	0,00	0,00
91	COLGAR SPA	X1/03/0065/E01	5	0	0	0	4	0	9	202	MI	NA	1.100,00	0,00	0,00
92	IPG FIBERTECH SRL	X1/03/0466/D07	5	0	0	3	0	0	8	3	MI	NA	1.700,00	0,00	0,00
93	SPORT LAB SRL	X1/03/0419/A02	5	0	0	3	0	0	8	5	MI	NA	1.686,00	0,00	0,00
94	ORNI ENGINEERING SRL	X1/03/0324/E01	0	0	5	3	0	0	8	6	MI	NA	175,00	0,00	0,00
95	M.C. CONSULTING SRL	X1/03/0142/A02	5	0	0	3	0	0	8	8	VA	NA	1.040,00	0,00	0,00
96	REDCO INFOMOBILITY SRL	X1/03/0413/A02	5	0	0	3	0	0	8	8	VA	NA	1.242,40	0,00	0,00
97	ALMAR SpA	X1/03/0006/A18	0	0	5	3	0	0	8	9	BS	NA	1.144,00	0,00	0,00
98	BRANDOLPH SPA	X1/03/0046/B01	5	0	0	3	0	0	8	9	MI	NA	810,00	0,00	0,00
99	NEGRINI NAVI SAS DI NEGRINI GIULIANO ED ILARIO & C.	X1/03/0450/C06	5	0	0	3	0	0	8	10	MN	NA	450,00	0,00	0,00
100	SOFTECH TECNOLOGIE DEL SOFTWARE E DELL'AUTOMAZION E SRL	X1/03/0441/E01	5	0	0	3	0	0	8	11	VA	NA	700,00	0,00	0,00
101	INSPIRING SFTWARE SRL	X1/03/0163/A19	5	0	0	3	0	0	8	12	MI	NA	320,00	0,00	0,00
102	INITEL SRL	X1/03/0430/A02	0	0	5	3	0	0	8	14	MI	NA	420,00	0,00	0,00
103	SAICO SRL	X1/03/0149/C01	5	0	0	3	0	0	8	16	MI	NA	1.100,00	0,00	0,00
104	OPTEC Srl	X1/03/0027/a18	0	0	5	3	0	0	8	16	MI	NA	1.433,00	0,00	0,00
105	QUADRELLI BILANCIAI ITALIA SPA	X1/03/0212/C01	5	0	0	3	0	0	8	16	VA	NA	1.600,00	0,00	0,00
106	I.P.S. SISTEMI PROGRAMMABILI SRL	X1/03/0223/A19	0	0	5	3	0	0	8	18	VA	NA	637,00	0,00	0,00
107	MARTINI & MARTINI SNC	X1/03/0213/A02	5	0	0	3	0	0	8	21	MN	NA	1.500,00	0,00	0,00
108	SLINGOFER MECCANICA SPA	X1/03/0087/E01	5	0	0	3	0	0	8	30	BS	NA	607,00	0,00	0,00
109	IL TRUCIOLO SRL	X1/03/0436/A15	5	0	0	3	0	0	8	31	MI	NA	1.520,00	0,00	0,00
110	HYBRITEC SRL	X1/03/0042/A02	5	0	0	3	0	0	8	54	MI	NA	1.493,00	0,00	0,00
111	BIOSTER SPA	X1/03/0468/A15	5	0	0	3	0	0	8	123	MN	NA	2.063,00	0,00	0,00
112	CARLO GAVAZZI SPACE SPA	X1/03/0352/E01	5	0	0	3	0	0	8	176	VA	NA	1.100,00	0,00	0,00
113	PRISMA IMAGING WESTERN EUROPE SRL	X1/03/0356/B01	5	0	0	3	0	0	8	198	CO	NA	1.409,20	0,00	0,00
114	QUANTUMATICA SRL	X1/03/0135/A02	5	0	0	3	0	0	8		VA	NA	1.204,00	0,00	0,00
115	T.E.C.M.E. SRL	X1/03/0109/E01	5	0	0	0	0	2	7	1	BS	NA	598,00	0,00	0,00
116	MEDICAL GARDEN HI-TERCH SRL	X1/03/0443/B01	5	0	0	0	0	2	7	2	MI	NA	224,00	0,00	0,00
117	CUBE SRL	X1/03/0311/A01	5	0	0	0	0	2	7	3	BG	NA	1.982,00	0,00	0,00
118	E.T.T. Srl	X1/03/0009/A02	5	0	0	0	0	2	7	7	MI	NA	760,00	0,00	0,00
119	INCURA SRL	X1/03/0408/C06	5	0	0	0	0	2	7	7	CR	NA	1.726,00	0,00	0,00
120	FERENG SRL CONTROLLARE CODICE FISCALE	X1/03/0315/B01	5	2	0	0	0	0	7	8	LC	NA	378,02	0,00	0,00
121	VIBE DI BECCATI FRANCO & C. SNC	X1/03/0141/C01	0	0	0	3	4	0	7	10	VA	NA	373,00	0,00	0,00
122	ARTECH SRL	X1/03/0330/A19	0	0	0	3	4	0	7	10	MI	NA	340,00	0,00	0,00
123	K.E.F.I. SPA	X1/03/0268/B01	5	0	0	0	0	2	7	11	MN	NA	2.070,00	0,00	0,00
124	CONSORZIO MILANO RICERCHE	X1/03/0219/B01	0	2	5	0	0	0	7	11	MI	NA	760,00	0,00	0,00
125	SPACE SRL	X1/03/0371/A02	5	0	0	0	0	2	7	13	VA	NA	451,19	0,00	0,00
126	CONTROL SYSTEM SRL	X1/03/0075/E01	5	2	0	0	0	0	7	13	CR	NA	1.275,00	0,00	0,00
127	MONTERESEARCH SRL	X1/03/0076/B01	5	2	0	0	0	0	7	15	MI	NA	795,00	0,00	0,00

N.	Denominazione Ditta	N° progressivo ricev Dom.	Punteggio A)	Punteggio B)	Punteggio C)	Punteggio D)	Punteggio E)	Punteggio F)	Punteggio Totale	N° dipendenti	Prov	Esito	Costo previsto (in K€)	Agevolazioni previste (in K€)	Progressivo delle agevolazioni (in K€)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
128	L.A.R. SISTEMI Srl	X1/03/0022/A02	0	0	0	3	4	0	7	17	BS	NA	402,00	0,00	0,00
129	CANALAIR SPA	X1/03/0124/A01	5	0	0	0	0	2	7	17	BG	NA	885,04	0,00	0,00
130	CONSORZIO GIULIA	X1/03/0316/A20	5	2	0	0	0	0	7	18	LC	NA	1.336,00	0,00	0,00
131	MICROHARD SRL	X1/03/0066/A02	0	0	0	3	4	0	7	20	MI	NA	995,35	0,00	0,00
132	GRAMEGNA SRL	X1/03/0294/A15	0	0	0	3	4	0	7	20	PV	NA	340,00	0,00	0,00
133	ROTER ITALIA SRL	X1/03/0209/A20	0	0	0	3	4	0	7	21	MN	NA	827,00	0,00	0,00
134	TEAM MECCANICA SPA	X1/03/0351/A19	5	0	0	0	0	2	7	21	MI	NA	1.007,00	0,00	0,00
135	PIETRO BARIOLA Srl	X1/03/0030/A16	0	0	0	3	4	0	7	22	MI	NA	1.528,00	0,00	0,00
136	NOL TEC EUROPE SRL	X1/03/0083/E01	5	0	0	0	0	2	7	22	MI	NA	957,66	0,00	0,00
137	CASATI MACCHINE SRL	X1/03/0410/E01	0	0	0	3	4	0	7	23	VA	NA	548,00	0,00	0,00
138	COPRAS INTERNATIONAL SPA	X1/03/0070/A18	5	0	0	0	0	2	7	24	BS	NA	437,90	0,00	0,00
139	C.A.M. SRL	X1/03/0181/A19	0	0	0	3	4	0	7	27	MI	NA	1.422,00	0,00	0,00
140	ELETTROMECCANICA ZUCCOLI SRL	X1/03/0412/C03	5	0	0	0	0	2	7	27	LC	NA	630,00	0,00	0,00
141	VACUUM SPA	X1/03/0204/B01	5	0	0	0	0	2	7	28	MI	NA	1.810,00	0,00	0,00
142	FOCAZZI DI ANDREA VENTURELLI & C. SNC	X1/03/0415/A01	5	0	0	0	0	2	7	29	BS	NA	391,01	0,00	0,00
143	ZAMBELLI RIDUTTORI SRL	X1/03/0243/A20	0	0	0	3	4	0	7	31	MI	NA	1.100,00	0,00	0,00
144	NOVELLINI GIOVANNI SRL	X1/03/0230	0	0	0	3	4	0	7	31	MN	NA	1.609,35	0,00	0,00
145	MPG MANIFATTURA PLASTICA SRL	X1/03/0024/A15	0	0	0	3	4	0	7	33	VA	NA	946,00	0,00	0,00
146	FARE' SPA	X1/03/0034/A15	0	0	0	3	4	0	7	34	VA	NA	1.335,00	0,00	0,00
147	KLEEN-UP SRL	X1/03/0455/A01	0	0	0	3	4	0	7	43	VA	NA	1.820,00	0,00	0,00
148	C.E.L.A. SpA	X1/03/0007/A02	5	0	0	0	0	2	7	46	BS	NA	930,00	0,00	0,00
149	CONSORZIO PER L 'INCREMENTO ZOOTECNICO SRL	X1/03/0081/C01	5	0	0	0	0	2	7	47	CR	NA	910,00	0,00	0,00
150	SEI SPA	X1/03/0295/A15	0	0	5	0	0	2	7	47	BG	NA	2.053,00	0,00	0,00
151	PAVARINI COMPONENTS SPA	X1/03/0456/A20	0	0	0	3	4	0	7	48	MN	NA	1.601,00	0,00	0,00
152	BRAKING ITALIA Srl	X1/03/0016/B01	0	0	0	3	4	0	7	49	MI	NA	1.630,00	0,00	0,00
153	P.A.D.E. DI DE MOLINER & C. SAS	X1/03/0206/A01	0	0	0	3	4	0	7	49,75	CO	NA	1.005,10	0,00	0,00
154	CHERUBINI SPA	X1/03/0148/A19	0	0	0	3	4	0	7	50	MI	NA	1.566,00	0,00	0,00
155	TECNOCUT SRL	X1/03/0416/E01	5	0	0	0	0	2	7	55	BG	NA	2.260,00	0,00	0,00
156	OMEC SPA	X1/03/0052/A15	0	0	0	3	4	0	7	66	VA	NA	964,80	0,00	0,00
157	ACSE SRL	X1/03/0460/A19	0	0	0	3	4	0	7	67	MI	NA	1.980,00	0,00	0,00
158	A. BENZONI & C. SRL	X1/03/0227/A01	0	0	5	0	0	2	7	68	MI	NA	1.846,00	0,00	0,00
159	IRTE SPA	X1/03/0053/A02	0	0	0	3	4	0	7	69	VA	NA	1.712,00	0,00	0,00
160	FABBRICA MACCHINE CURVATUBI CRIPPA SPA	X1/03/0284/B01	0	0	0	3	4	0	7	72	CO	NA	3.000,00	0,00	0,00
161	CONSORZIO EASY MARKETS	X1/03/0248/A20	5	2	0	0	0	0	7	77	MI	NA	1.229,40	0,00	0,00
162	MARIO CROSTA SRL	X1/03/0073/A16	0	0	0	3	4	0	7	81	VA	NA	1.020,00	0,00	0,00
163	STR SPA	X1/03/0461/C01	0	0	0	3	4	0	7	82	MN	NA	646,65	0,00	0,00
164	HAEMOTRONIC SpA	X1/03/0029/A16	0	0	0	3	4	0	7	84	MN	NA	2.519,00	0,00	0,00
165	CONSORZIO TREEMME	X1/03/0338/A20	5	2	0	0	0	0	7	87	PV	NA	4.862,37	0,00	0,00
166	S.I.E.M. SPA	X1/03/0232/A20	0	0	0	3	4	0	7	87	MN	NA	978,25	0,00	0,00
167	GIUSEPPE E F.LLI BONAITI SPA	X1/03/0079/E01	0	0	0	3	4	0	7	89	BG	NA	1.787,00	0,00	0,00
168	COMICONDOR SPA	X1/03/0023/A02	0	0	5	0	0	2	7	101	PV	NA	1.617,44	0,00	0,00
169	LONES SPA	X1/03/0086/E01	5	2	0	0	0	0	7	108	BS	NA	597,85	0,00	0,00
170	DUPLOMATIC AUTOMAZIONE SPA	X1/03/0028/A20	0	0	0	3	4	0	7	110	MI	NA	1.010,28	0,00	0,00
171	BIELLONI CASTELLO SPA	X1/03/0053/A02	0	0	0	3	4	0	7	118	MI	NA	994,00	0,00	0,00
172	ISET INFORMATICA SPA	X1/03/0044/E01	5	0	0	0	0	2	7	141	MI	NA	1.391,00	0,00	0,00
173	INVATEC SRL	X1/03/0388/A01	5	0	0	0	0	2	7	176	BS	NA	928,07	0,00	0,00
174	VIBA SIAT SRL	X1/03/0136/A15	0	0	0	3	4	0	7		MI	NA	1.315,00	0,00	0,00
175	DEIMO SPA	X1/03/0120/A01	0	2	0	0	4	0	6	45	BS	NA	1.952,00	0,00	0,00
176	SDI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE SRL	X1/03/0379/C01	0	2	0	0	4	0	6	60	MI	NA	1.200,00	0,00	0,00
177	CASALASCO DEL POMODORO SCARL	X1/03/0031/B01	0	2	0	0	4	0	6	182	CR	NA	1.636,00	0,00	0,00
178	INTEGRATED SYSTEM ENGINEERING SRL	X1/03/0271/	5	0	0	0	0	0	5	0	MI	NA	695,00	0,00	0,00
179	D&T WEB SOLUTION SRL	X1/03/0368/D02	5	0	0	0	0	0	5	1	MI	NA	390,00	0,00	0,00
180	SMART SRL	X1/03/0167/A18	5	0	0	0	0	0	5	1	BS	NA	349,70	0,00	0,00
181	NAUTEC SRL	X1/03/0047/D02	0	0	5	0	0	0	5	2	CO	NA	305,60	0,00	0,00
182	MATE SRL	X1/03/0224/D01	5	0	0	0	0	0	5	2	MI	NA	667,00	0,00	0,00
183	EXCOGITA SRL	X1/03/0335/A01	5	0	0	0	0	0	5	3	MI	NA	380,32	0,00	0,00
184	ERAM di E.Reja & C. sas	X1/03/0014/D03	5	0	0	0	0	0	5	3	BS	NA	170,00	0,00	0,00
185	DATAMED SRL	X1/03/0177/A19	5	0	0	0	0	0	5	3	MI	NA	833,00	0,00	0,00
186	FUNAMBOL SRL	X1/03/0273/A05	5	0	0	0	0	0	5	3	PV	NA	1.045,00	0,00	0,00
187	DATAMED SRL	X1/03/0326/A19	5	0	0	0	0	0	5	3	MI	NA	833,00	0,00	0,00
188	OMNICON SRL	X1/03/0238/A01	5	0	0	0	0	0	5	4	MI	NA	235,00	0,00	0,00
189	OFFICINA DELL'AMBIENTE SRL	X1/03/0357/C01	5	0	0	0	0	0	5	4	PV	NA	1.222,00	0,00	0,00
190	GAMMA MECCANICA SRL	X1/03/0252/A01	5	0	0	0	0	0	5	5	BG	NA	832,50	0,00	0,00
191	ENNEBI ELETTRONICASRL	X1/03/0355/A19	0	2	0	3	0	0	5	5	MI	NA	455,00	0,00	0,00
192	FRM SPAZIO SRL	X1/03/0192/A19	5	0	0	0	0	0	5	6	PV	NA	630,00	0,00	0,00
193	ESTRO SRL	X1/03/0439/A16	5	0	0	0	0	0	5	6	CO	NA	2.150,00	0,00	0,00
194	D & T SRL	X1/03/0363/D02	5	0	0	0	0	0	5	6	MI	NA	330,00	0,00	0,00
195	ARX CONSULTING Srl	X1/03/0010/B01	0	0	5	0	0	0	5	6	PV	NA	118,25	0,00	0,00
196	SOPHIE SRL	X1/03/0172	0	0	5	0	0	0	5	6	MI	NA	125,00	0,00	0,00

N.	Denominazione Ditta	N° progressivo ricev Dom.	Punteggio A)	Punteggio B)	Punteggio C)	Punteggio D)	Punteggio E)	Punteggio F)	Punteggio Totale	N° dipendenti	Prov	Esito	Costo previsto (in K€)	Agevolazioni previste (in K€)	Progressivo delle agevolazioni (in K€)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
197	MAGNUS AMBIENTE E DIAGNOSTICA SPA	X1/03/0211/A15	5	0	0	0	0	0	5	6	MI	NA	1.065,07	0,00	0,00
198	ENERGY RECUPERATOR SRL	X1/03/0099/C01	5	0	0	0	0	0	5	7	BS	NA	1.021,03	0,00	0,00
199	ENERGY RECUPERATOR SRL	X1/03/0113/C01	5	0	0	0	0	0	5	7	BS	NA	1.730,95	0,00	0,00
200	LOMBARDIA CARNI SPA	X1/03/0094/E01	5	0	0	0	0	0	5	7,66	BG	NA	599,58	0,00	0,00
201	CONSIND EC. AZ. SRL	X1/03/0032/A02	5	0	0	0	0	0	5	9	VA	NA	153,00	0,00	0,00
202	FERGAL SRL	X1/03/0389/D03	5	0	0	0	0	0	5	9	PV	NA	264,40	0,00	0,00
203	A.G.F. SAS DI TATTANELLI FRANCESCO & C.	X1/03/0433/A01	5	0	0	0	0	0	5	10	MI	NA	1.435,00	0,00	0,00
204	VALTORTA Es. Ind. Srl	X1/03/0020/A01	5	0	0	0	0	0	5	10	BS	NA	231,00	0,00	0,00
205	UP SERVICE SRL	X1/03/0310/C01	5	0	0	0	0	0	5	10	MI	NA	360,00	0,00	0,00
206	BLU ELECTRONIC SRL	X1/03/0354/E01	5	0	0	0	0	0	5	12	CO	NA	1.239,36	0,00	0,00
207	THESYS SRL	X1/03/0091/E01	0	0	0	3	0	2	5	12	BS	NA	541,50	0,00	0,00
208	DAMP SRL	X1/03/0425/A19	5	0	0	0	0	0	5	13	BG	NA	1.120,55	0,00	0,00
209	RELIGHT SRL	X1/03/0304/C01	5	0	0	0	0	0	5	14	MI	NA	1.250,00	0,00	0,00
210	EUROPEAN BOOK SPA	X1/03/0445/A16	5	0	0	0	0	0	5	14	MI	NA	970,00	0,00	0,00
211	LEONARDO SRL	X1/03/0107/E01	5	0	0	0	0	0	5	15	BS	NA	1.194,89	0,00	0,00
212	NUCLEAR LASER MEDICINE SRL	X1/03/0346/A16	5	0	0	0	0	0	5	15	MI	NA	485,00	0,00	0,00
213	SVECOM ENERGY SRL	X1/03/0366/D01	0	0	0	3	0	2	5	15	PV	NA	2.200,00	0,00	0,00
214	FRABES SPA	X1/03/0097/E01	5	0	0	0	0	0	5	15,5	BS	NA	3.865,00	0,00	0,00
215	FA.MA.VIT SPA	X1/03/0298/A15	5	0	0	0	0	0	5	17	BS	NA	1.542,73	0,00	0,00
216	MAKO SHARK SRL	X1/03/0467/A16	5	0	0	0	0	0	5	18	LC	NA	860,00	0,00	0,00
217	LENTEK SPA	X1/03/0240/A16	5	0	0	0	0	0	5	19	MI	NA	993,70	0,00	0,00
218	ART SRL	X1/03/0405/A16	5	0	0	0	0	0	5	20	MI	NA	3.200,00	0,00	0,00
219	ALIASLAB SPA	X1/03/0190/A19	5	0	0	0	0	0	5	20	MN	NA	160,00	0,00	0,00
220	EVOLUT SPA	X1/03/0199/A19	5	0	0	0	0	0	5	23	BS	NA	1.095,75	0,00	0,00
221	API AUTOMAZIONI PROCESSI INDUSTRIALI SRL	X1/03/0444/A16	5	0	0	0	0	0	5	24	MI	NA	983,66	0,00	0,00
222	RATIO CONSULTA SPA	X1/03/0372/D07	5	0	0	0	0	0	5	27	MI	NA	350,00	0,00	0,00
223	FABBRICADIGITALE SRL	X1/03/0451/C01	5	0	0	0	0	0	5	28	CR	NA	1.000,00	0,00	0,00
224	HASCON ENGINEERING SRL	X1/03/0183/B01	0	0	0	3	0	2	5	29	MI	NA	659,41	0,00	0,00
225	A.CHI.TEX. SRL	X1/03/0400/E01	5	0	0	0	0	0	5	30	CR	NA	486,83	0,00	0,00
226	CAMAS SPA	X1/03/0067/A16	5	0	0	0	0	0	5	35	BS	NA	1.154,71	0,00	0,00
227	A.P. SYSTEM SRL	X1/03/0161/A19	5	0	0	0	0	0	5	36	MI	NA	338,00	0,00	0,00
228	MOLINO PAGANI SPA	X1/03/0369/A19	5	0	0	0	0	0	5	37	LO	NA	1.020,00	0,00	0,00
229	FONDERIA REGALI SPA	X1/03/0402/A10	0	0	0	3	0	2	5	40	BS	NA	2.350,00	0,00	0,00
230	COM METODI SPA	X1/03/0348/A15	5	0	0	0	0	0	5	42	MI	NA	1.186,00	0,00	0,00
231	SITES SRL	X1/03/0472/A16	5	0	0	0	0	0	5	43	LC	NA	1.650,00	0,00	0,00
232	ITALACCIAI SAS	X1/03/0098/E01	5	0	0	0	0	0	5	43	BS	NA	701,82	0,00	0,00
233	VOEST ALPINE IMPIANTI SRL	X1/03/0218/D02	5	0	0	0	0	0	5	44	MI	NA	410,00	0,00	0,00
234	MICRO SYSTEM ARCHITECTURING SRL	X1/03/0454/E01	5	0	0	0	0	0	5	46	MI	NA	1.808,00	0,00	0,00
235	ERCOLE COSTRUZIONI MECCANICHE SESTO MARELLI SPA	X1/03/0333/A15	5	0	0	0	0	0	5	46	MI	NA	2.213,10	0,00	0,00
236	DJEBERG SPA	X1/03/0434/A16	5	0	0	0	0	0	5	47	BG	NA	514,74	0,00	0,00
237	GRUPPO MASSEROTTI SRL	X1/03/0312/B01	0	0	5	0	0	0	5	48	BS	NA	266,00	0,00	0,00
238	OMB SALERI SPA	X1/03/0121/A01	0	0	5	0	0	0	5	51	BS	NA	649,00	0,00	0,00
239	SAMBERS ITALIA SPA	X1/03/0453/D02	5	0	0	0	0	0	5	54	MI	NA	1.028,00	0,00	0,00
240	CROMOPLASTICA INTERNATIONAL SPA	X1/03/0155/E06	5	0	0	0	0	0	5	60	BG	NA	5.357,97	0,00	0,00
241	COMELIT GROUP SPA	X1/03/0125/A01	0	0	5	0	0	0	5	61	BG	NA	1.062,90	0,00	0,00
242	LUIGI GALBIATI SRL	X1/03/0384/B01	5	0	0	0	0	0	5	61	LC	NA	1.350,00	0,00	0,00
243	ROTA GUIDO SRL	X1/03/0448/A19	5	0	0	0	0	0	5	63	CR	NA	953,00	0,00	0,00
244	TRAVAGLINI SPA	X1/03/0225/D07	5	0	0	0	0	0	5	65	MI	NA	1.450,00	0,00	0,00
245	PAGHERA SPA	X1/03/0414/C06	5	0	0	0	0	0	5	65	BS	NA	9.097,48	0,00	0,00
246	FACHINI SRL	X1/03/0035/A02	5	0	0	0	0	0	5	69	MI	NA	852,00	0,00	0,00
247	MICROCAST SRL	X1/03/0308/E01	5	0	0	0	0	0	5	73	PV	NA	1.235,00	0,00	0,00
248	DOMINO SPA	X1/03/0285/A16	5	0	0	0	0	0	5	75,5	LC	NA	3.000,00	0,00	0,00
249	BERTOLINA SRL	X1/03/0276/A15	5	0	0	0	0	0	5	76	VA	NA	1.674,00	0,00	0,00
250	NETWORK INTEGRATION AND SOLUTION SRL	X1/03/0064/B01	5	0	0	0	0	0	5	76,9	MI	NA	628,20	0,00	0,00
251	MECA SPA	X1/03/0055/A18	0	0	0	3	0	2	5	79	VA	NA	1.350,08	0,00	0,00
252	LASERVALL SPA	X1/03/0427/A19	5	0	0	0	0	0	5	80	VA	NA	1.199,02	0,00	0,00
253	SO.RI SPA	X1/03/0302/A19	5	0	0	0	0	0	5	82	LO	NA	2.600,00	0,00	0,00
254	SARTEC SARAS TECNOLOGIE SRL	X1/03/0422/A19	5	0	0	0	0	0	5	83	MI	NA	839,06	0,00	0,00
255	CLEAF SPA	X1/03/0303/B01	0	0	0	3	0	2	5	86	MI	NA	4.070,50	0,00	0,00
256	ICAP LEATHER CHER SPA	X1/03/0364/A01	0	2	0	3	0	0	5	92	MI	NA	2.033,80	0,00	0,00
257	LOFARMA SPA	X1/03/0270/A09	5	0	0	0	0	0	5	96	MI	NA	1.348,16	0,00	0,00
258	LORENZINI SPA	X1/03/0274/A16	5	0	0	0	0	0	5	97	LC	NA	910,00	0,00	0,00
259	FENIX SRL	X1/03/0246/A19	0	0	0	3	0	2	5	99	BG	NA	4.350,00	0,00	0,00
260	MACPI SPA	X1/03/0019/A01	5	0	0	0	0	0	5	109	BS	NA	795,46	0,00	0,00
261	M.I.M. RUOTE ALLOY WHEELS SPA	X1/03/0096/E01	5	0	0	0	0	0	5	119	BS	NA	1.554,91	0,00	0,00
262	SOL-TEC SOLUZIONI TECNOLOGICHE SRL	X1/03/0452/B01	0	0	5	0	0	0	5	126	MI	NA	1.200,00	0,00	0,00
263	M.P. FILTRI SPA	X1/03/0301/C01	5	0	0	0	0	0	5	132	BG	NA	1.833,75	0,00	0,00
264	AIME'E SPA	X1/03/0306/A15	5	0	0	0	0	0	5	140	MN	NA	1.784,80	0,00	0,00
265	ISET INFORMATICA SPA	X1/03/0045/E01	5	0	0	0	0	0	5	141	MI	NA	1.034,00	0,00	0,00
266	SOFAR SPA	X1/03/0291/A15	5	0	0	0	0	0	5	177	MI	NA	2.086,94	0,00	0,00

N.	Denominazione Ditta	N° progressivo ricev Dom.	Punteggio A)	Punteggio B)	Punteggio C)	Punteggio D)	Punteggio E)	Punteggio F)	Punteggio Totale	N° dipendenti	Prov	Esito	Costo previsto (in K€)	Agevolazioni previste (in K€)	Progressivo delle agevolazioni (in K€)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
267	S.A. GIUSEPPE CRISTINI SPA	X1/03/0323/C01	0	0	5	0	0	0	**5**	243	BG	NA	662,00	0,00	0,00
268	DOMOTICAD SAS	X1/03/0234/B01	0	0	5	0	0	0	**5**		BS	NA	409,30	0,00	0,00
269	SERGIO PANCOLINI SRL	X1/03/0092/E01	0	0	0	3	0	2	**5**		MI	NA	1.082,03	0,00	0,00
270	POLYOMNIA SRL	X1/03/0179/A18	0	0	0	0	4	0	**4**	1	MI	NA	1.000,00	0,00	0,00
271	CLEAN SYSTEM TECHNOLOGY ITALIA FIBER SRL	X1/03/0428/D08	0	0	0	0	4	0	**4**	1	MI	NA	4.045,00	0,00	0,00
272	GESTWEB SPA	X1/03/0222/A19	0	0	0	0	4	0	**4**	1	BS	NA	3.041,30	0,00	0,00
273	G.E.A. Srl	X1/03/0001/D02	0	0	0	0	4	0	**4**	4	MI	NA	612,00	0,00	0,00
274	THE NET PLANET SPA	X1/03/0180/E01	0	0	0	0	4	0	**4**	4	MI	NA	1.350,28	0,00	0,00
275	DE LUCA E ASSOCIATI SRL	X1/03/0188/E01	0	0	0	0	4	0	**4**	5	MI	NA	313,90	0,00	0,00
276	COFI SPA	X1/03/0241/A15	0	0	0	0	4	0	**4**	5	MI	NA	1.624,96	0,00	0,00
277	NORDGAS SRL	X1/03/0261/A19	0	0	0	0	4	0	**4**	5	LC	NA	768,00	0,00	0,00
278	DEF SRL	X1/03/0337/A15	0	0	0	0	4	0	**4**	5	MI	NA	299,61	0,00	0,00
279	BOATS & WATERGAMES SRL	X1/03/0221/A18	0	0	0	0	4	0	**4**	6	BS	NA	380,00	0,00	0,00
280	MEC SYSTEM SRL	X1/03/0080/B01	0	0	0	0	4	0	**4**	7	LC	NA	726,00	0,00	0,00
281	ELECTRONICS DI MARIANI GIOVANNI & C SAS	X1/03/0331/A15	0	0	0	0	4	0	**4**	7	MI	NA	684,16	0,00	0,00
282	MICROCOAT SPA	X1/03/0168/A19	0	0	0	0	4	0	**4**	9	MI	NA	538,60	0,00	0,00
283	SINERGIE DI CONFALONIERI CARLO & C. SNC	X1/03/0464/A19	0	0	0	0	4	0	**4**	9	MI	NA	110,00	0,00	0,00
284	CONDOROIL CHEMICAL SRL	X1/03/0196/A01	0	0	0	0	4	0	**4**	9,25	VA	NA	390,20	0,00	0,00
285	SANGALLI SERVOMOTORI SRL	X1/03/0157/A19	0	0	0	0	4	0	**4**	10	MI	NA	415,60	0,00	0,00
286	AZIENDA AGRICOLA CAMPOVERDE SRL	X1/03/0262/C01	0	0	0	0	4	0	**4**	12	BG	NA	940,62	0,00	0,00
287	AEMMEDI SRL	X1/03/0418/B01	0	0	0	0	4	0	**4**	13	BG	NA	610,00	0,00	0,00
288	EUROCOLUMBUS Srl	X1/03/0013/D02	0	0	0	0	4	0	**4**	14	MI	NA	1.039,00	0,00	0,00
289	ID & A SRL	X1/03/0253/A19	0	0	0	0	4	0	**4**	14	BS	NA	280,00	0,00	0,00
290	DEPARIA ENGINEERING SRL	X1/03/0245/E01	0	0	0	0	4	0	**4**	15	LC	NA	844,00	0,00	0,00
291	G.M. INTERNATIONAL SRL	X1/03/0033/A19	0	0	0	0	4	0	**4**	15	MI	NA	965,00	0,00	0,00
292	OFFICINE MECCANICHE PONTIDA SRL	X1/03/0159/E01	0	0	0	0	4	0	**4**	15	BG	NA	500,00	0,00	0,00
293	COR Srl	X1/03/0004/D07	0	0	0	0	4	0	**4**	16	CR	NA	2.127,00	0,00	0,00
294	DELCON SRL	X1/03/0264/D02	0	0	0	0	4	0	**4**	16	BG	NA	315,00	0,00	0,00
295	GALLETTI DI GALLETTI & C. SNC	X1/03/0085/E01	0	0	0	0	4	0	**4**	16,17	CR	NA	1.124,96	0,00	0,00
296	I.C.M.I. SRL	X1/03/0178/C01	0	0	0	0	4	0	**4**	17	BS	NA	165,90	0,00	0,00
297	NEWTEC LABELLING SRL	X1/03/0255/A20	0	0	0	0	4	0	**4**	17	MN	NA	621,00	0,00	0,00
298	SGM LEKTRA Srl	X1/03/0008/A01	0	0	0	0	4	0	**4**	18	MI	NA	300,00	0,00	0,00
299	ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI SRL	X1/03/0322/A01	0	0	0	0	4	0	**4**	18	BG	NA	1.777,03	0,00	0,00
300	F.LLI RIVADOSSI DI RIVADOSSI PIERINO E ZOBBIO ELDA & C. SAS	X1/03/0373/A20	0	0	0	0	4	0	**4**	18	BS	NA	849,73	0,00	0,00
301	CO.MA.S. SRL	X1/03/0138/C01	0	0	0	0	4	0	**4**	19	MI	NA	780,00	0,00	0,00
302	DIPIEMME DIES AND PLASTIC MCHINERY Srl	X1/03/0021/A15	0	0	0	0	4	0	**4**	20	VA	NA	1.367,84	0,00	0,00
303	TECNOMATIC SRL	X1/03/0257/	0	0	0	0	4	0	**4**	20	MI	NA	450,00	0,00	0,00
304	M.O.COM SRL	X1/03/0051/A02	0	0	0	0	4	0	**4**	21	MI	NA	1.015,00	0,00	0,00
305	FRANPLAST SRL	X1/03/0341/A08	0	0	0	0	4	0	**4**	21	BS	NA	260,00	0,00	0,00
306	INFORMATICA DELTA SPA	X1/03/0289/A18	0	0	0	0	4	0	**4**	25	BS	NA	1.500,00	0,00	0,00
307	LUBRIMETAL SPA	X1/03/0127/A01	0	0	0	0	4	0	**4**	26	LC	NA	2.515,00	0,00	0,00
308	PICCHI SRL	X1/03/0100/E01	0	0	0	0	4	0	**4**	28	BS	NA	1.355,91	0,00	0,00
309	GARDA PLAST SPA	X1/03/0229/A20	0	0	0	0	4	0	**4**	31	BS	NA	749,00	0,00	0,00
310	A.S.G. INTERNATIONALE SRL	X1/03/0319/A19	0	0	0	0	4	0	**4**	32	BS	NA	250,00	0,00	0,00
311	TESTA SPA	X1/03/0343/A18	0	0	0	0	4	0	**4**	36	BG	NA	1.042,00	0,00	0,00
312	METALLURGICA LOCATELLI SPA	X1/03/0145/B01	0	0	0	0	4	0	**4**	36	LC	NA	1.621,00	0,00	0,00
313	TESLSA SRL	X1/03/0362/A19	0	0	0	0	4	0	**4**	37	BG	NA	1.702,04	0,00	0,00
314	GIDUE SPA	X1/03/0140/C01	0	0	0	0	4	0	**4**	37	CO	NA	1.200,00	0,00	0,00
315	GIBERTINI ELETTRONICA SRL	X1/03/0201/A19	0	0	0	0	4	0	**4**	37	MI	NA	1.280,00	0,00	0,00
316	F.LLI LOCATELLI SPA	X1/03/0462/D08	0	0	0	0	4	0	**4**	39	BG	NA	935,00	0,00	0,00
317	I.M.V. PRESSE SRL	X1/03/0473/A02	0	0	0	0	4	0	**4**	39	MI	NA	883,00	0,00	0,00
318	DAVIDE MATERNINI SPA	X1/03/0037/A19	0	0	0	0	4	0	**4**	41	VA	NA	2.260,00	0,00	0,00
319	TINTORIA E FILATI ERBESE SRL	X1/03/0131/A01	0	0	0	0	4	0	**4**	42	CO	NA	1.034,00	0,00	0,00
320	BRESCIANI COVER ALL SRL	X1/03/0263/A20	0	0	0	0	4	0	**4**	44	BS	NA	1.098,00	0,00	0,00
321	A.V.M. ANGELINI SRL	X1/03/0158/A02	0	0	0	0	4	0	**4**	45	VA	NA	1.320,00	0,00	0,00
322	A.V.M. SRL	X1/03/0205/A02	0	0	0	0	4	0	**4**	45	VA	NA	1.320,00	0,00	0,00
323	BINACCHI & C. SRL	X1/03/0279/A15	0	0	0	0	4	0	**4**	49	VA	NA	493,20	0,00	0,00
324	NUOVA CARPENTERIA ODOLESE SPA	X1/03/0403/D07	0	0	0	0	4	0	**4**	51	BS	NA	350,00	0,00	0,00
325	FORNITURE IMPIANTI TELECOMUNICAZIONI COSTRUZIONI METALLICHE SPA	X1/03/0057/A20	0	0	0	0	4	0	**4**	53	MI	NA	650,00	0,00	0,00
326	KUNZLE & TASIN SPA	X1/03/0184/E01	0	0	0	0	4	0	**4**	54	MI	NA	984,06	0,00	0,00
327	HELMAN ELETTRONICA SPA	X1/03/0072/A16	0	0	0	0	4	0	**4**	55	LC	NA	3.943,00	0,00	0,00
328	CEM SPA	X1/03/0375/D02	0	0	0	0	4	0	**4**	55,46	MI	NA	1.053,48	0,00	0,00
329	GASKET INTERNATIONAL SpA	X1/03/0026/A18	0	0	0	0	4	0	**4**	62	BG	NA	2.688,00	0,00	0,00

N.	Denominazione Ditta	N° progressivo ricev Dom.	Punteggio A)	Punteggio B)	Punteggio C)	Punteggio D)	Punteggio E)	Punteggio F)	Punteggio Totale	N° dipendenti	Prov	Esito	Costo previsto (in K€)	Agevolazioni previste (in K€)	Progressivo delle agevolazioni (in K€)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
330	T.I.B.A. SRL	X1/03/0160/E01	0	0	0	0	4	0	4	62	BG	NA	1.697,00	0,00	0,00
331	MECHANICA Srl	X1/03/0005/E01	0	0	0	0	4	0	4	68	MI	NA	2.675,00	0,00	0,00
332	VERYFLON SRL	X1/03/0280/C06	0	0	0	0	4	0	4	71	CR	NA	480,00	0,00	0,00
333	METALLURGICA PESSINA ACCIAI SPA	X1/03/0139/C01	0	0	0	0	4	0	4	74	VA	NA	450,00	0,00	0,00
334	MET SPA	X1/03/0078/E01	0	0	0	0	4	0	4	81	SO	NA	1.260,00	0,00	0,00
335	BEMA SRL	X1/03/0275/A15	0	0	0	0	4	0	4	86	CO	NA	345,44	0,00	0,00
336	COMANDULLI COSTR. MECCANICHE SRL	X1/03/0233/A20	0	0	0	0	4	0	4	86	CR	NA	1.760,96	0,00	0,00
337	CORTINOVIS SPA	X1/03/0137/C01	0	0	0	0	4	0	4	88	BG	NA	1.200,00	0,00	0,00
338	L.V.F. SPA	X1/03/0421/B01	0	0	0	0	4	0	4	93	BG	NA	510,00	0,00	0,00
339	STORTI SPA	X1/03/0395/A20	0	0	0	0	4	0	4	95	CR	NA	380,00	0,00	0,00
340	ENOLGAS BONOMI SPA	X1/03/0200/A19	0	0	0	0	4	0	4	102	BS	NA	1.494,00	0,00	0,00
341	PORTA SPA	X1/03/0101/E01	0	0	0	0	4	0	4	102	BS	NA	2.228,14	0,00	0,00
342	FLAME SPRAY SPA	X1/03/0361/E01	0	0	0	0	4	0	4	105	MI	NA	709,60	0,00	0,00
343	TPB BARZAGHI SPA	X1/03/0432/A19	0	0	0	0	4	0	4	109	MI	NA	1.500,00	0,00	0,00
344	RONCHI MARIO SPA	X1/03/0313/B01	0	0	0	0	4	0	4	114	MI	NA	1.233,70	0,00	0,00
345	RONCHI MARIO SPA	X1/03/0345/B01	0	0	0	0	4	0	4	114	MI	NA	1.233,70	0,00	0,00
346	UNIVER SPA	X1/03/0015/A20	0	0	0	0	4	0	4	128	MI	NA	2.174,57	0,00	0,00
347	F.A.R.O. SPA	X1/03/0350/D02	0	0	0	0	4	0	4	144	MI	NA	2.315,41	0,00	0,00
348	SIGNAL LUX ITALIA SPA	X1/03/0074/E01	0	0	0	0	4	0	4	149	MI	NA	2.893,00	0,00	0,00
349	OMET SRL	X1/03/0457/A01	0	0	0	0	4	0	4	161	LC	NA	1.011,90	0,00	0,00
350	MOLTENI E C SPA	X1/03/0407/D07	0	0	0	0	4	0	4	169	CO	NA	500,00	0,00	0,00
351	BINI FERNANDO SPA	X1/03/0208/A20	0	0	0	0	4	0	4	170	CR	NA	1.984,80	0,00	0,00
352	GAMMA CROMA SPA	X1/03/0077/E01	0	0	0	0	4	0	4	203	CR	NA	1.373,00	0,00	0,00
353	BARUFFALDI SPA	X1/03/0069/D07	0	0	0	0	4	0	4	205	MI	NA	1.400,00	0,00	0,00
354	FRATTINI SPA	X1/03/0173/A01	0	0	0	0	4	0	4	218	BG	NA	2.372,90	0,00	0,00
355	TUBE TECH MACHINERY SRL	X1/03/0236/A16	0	0	0	0	4	0	4		BS	NA	1.096,34	0,00	0,00
356	M.T. MOLECULAR TRANFER SRL	X1/03/0165/A05	0	0	0	0	4	0	4		MI	NA	240,00	0,00	0,00
357	VIGNATI FITTING SRL	X1/03/0202/A18	0	0	0	0	4	0	4		CR	NA	872,00	0,00	0,00
358	SECOGES SNC	X1/03/0250/B01	0	0	0	0	4	0	4		BS	NA	530,42	0,00	0,00
359	MOLANI RAFFAELE & C. SRL	X1/03/0134/A02	0	0	0	3	0	0	3	3	VA	NA	222,20	0,00	0,00
360	O. & S. I. SRL	X1/03/0189/E01	0	0	0	3	0	0	3	5	MI	NA	935,00	0,00	0,00
361	COMPAS SRL	X1/03/0465/D08	0	0	0	3	0	0	3	5	MI	NA	600,00	0,00	0,00
362	COMPAS SRL	X1/03/0392/D08	0	0	0	3	0	0	3	5	MI	NA	650,00	0,00	0,00
363	POLIWARE SRL	X1/03/0429/A19	0	0	0	3	0	0	3	6	VA	NA	148,00	0,00	0,00
364	LOGIKA CONTROL Srl	X1/03/0002/A02	0	0	0	3	0	0	3	6	MI	NA	335,13	0,00	0,00
365	PROJECT-CAR SRL	X1/03/0292/A15	0	0	0	3	0	0	3	8	BS	NA	572,59	0,00	0,00
366	S.A.C. DI BIANCHI GIUSEPPE & C. SAS	X1/03/0459/A15	0	0	0	3	0	0	3	10	VA	NA	900,00	0,00	0,00
367	MECCANICA MERLETTI	X1/03/0050/A02	0	0	0	3	0	0	3	11	VA	NA	448,24	0,00	0,00
368	AUTOLINE SRL	X1/03/0197/A19	0	0	0	3	0	0	3	12	MI	NA	452,00	0,00	0,00
369	EURO BOY SRL	X1/03/0287/A15	0	0	0	3	0	0	3	12	VA	NA	1.273,00	0,00	0,00
370	MAURIMACCHINE Srl	X1/03/0018/A16	0	0	0	3	0	0	3	20	CO	NA	1.321,44	0,00	0,00
371	CUSTOM SRL	X1/03/0336/A15	0	0	0	3	0	0	3	21	MN	NA	801,26	0,00	0,00
372	B.F.M. SRL	X1/03/0133/A02	0	0	0	3	0	0	3	30	VA	NA	980,00	0,00	0,00
373	NISVA SRL	X1/03/0171/A01	0	0	0	3	0	0	3	32	BS	NA	487,34	0,00	0,00
374	SELCA SPA	X1/03/0393/B01	0	0	0	3	0	0	3	35	BS	NA	2.662,00	0,00	0,00
375	ITALTEX SPA	X1/03/0278/A16	0	0	0	3	0	0	3	37	CO	NA	1.195,60	0,00	0,00
376	HABITAT LEGNO SPA	X1/03/0420/E01	0	0	0	3	0	0	3	77	BS	NA	340,00	0,00	0,00
377	LA VETRI SRL	X1/03/0442/A15	0	0	0	3	0	0	3	81	MN	NA	3.249,00	0,00	0,00
378	ZINCOMETAL SPA	X1/03/0404/A19	0	0	0	3	0	0	3	103	MI	NA	1.490,00	0,00	0,00
379	I.M.F. IMPIANTI MACCHINE FONDERIA SRL	X1/03/0195A/A19	0	0	0	3	0	0	3	116	VA	NA	307,00	0,00	0,00
380	I.M.F. IMPIANTI MACCHINE FONDERIA SRL	X1/03/0195B/A19	0	0	0	3	0	0	3	116	VA	NA	214,00	0,00	0,00
381	COMERSON SRL	X1/03/0440/B01	0	0	0	3	0	0	3	127	MI	NA	1.000,00	0,00	0,00
382	GLOBAL ENGINEERING SRL	X1/03/0267/A19	0	0	0	0	0	2	2	6	VA	NA	800,00	0,00	0,00
383	EMMERRE SRL	X1/03/0394/A19	0	0	0	0	0	2	2	6	BS	NA	256,10	0,00	0,00
384	UTENSILERIA SCHNEIDER SPA	X1/03/0423/A15	0	0	0	0	0	2	2	7	BS	NA	1.800,00	0,00	0,00
385	WORLD DATAPACK SRL	X1/03/0214/B01	0	0	0	0	0	2	2	8	MI	NA	3.383,00	0,00	0,00
386	TELE-RILEVAMENTO EUROPA-TRE SRL	X1/03/0146/D02	0	0	0	0	0	2	2	9	MI	NA	596,00	0,00	0,00
387	MINICOLOR SRL	X1/03/0409/A15	0	0	0	0	0	2	2	9	BG	NA	512,00	0,00	0,00
388	ASER SRL	X1/03/0128/D02	0	2	0	0	0	0	2	15	MI	NA	727,87	0,00	0,00
389	ENNE PLASTICA SRL	X1/03/0411/A01	0	0	0	0	0	2	2	25	BS	NA	575,33	0,00	0,00
390	UTENSILERIA SCHNEIDER SPA	X1/03/0447/A15	0	0	0	0	0	2	2	30	BS	NA	950,00	0,00	0,00
391	AGRITECHSRL	X1/03/0089/E01	0	0	0	0	0	2	2	34,69	BS	NA	871,92	0,00	0,00
392	UTINSILERIA SCHNEIDER SPA	X1/03/0282/A15	0	0	0	0	0	2	2	39	BS	NA	500,00	0,00	0,00
393	M.A.I.E.R. PROJECT SRL	X1/03/0367/D01	0	0	0	0	0	2	2	41	MI	NA	650,00	0,00	0,00
394	AMSA ANONIMA MATERIE SINTETICHE SPA	X1/03/0342/A18	0	0	0	0	0	2	2	44	CO	NA	1.782,00	0,00	0,00
395	PERRY ELECTRIC SRL	X1/03/0435/A15	0	0	0	0	0	2	2	64	CO	NA	710,00	0,00	0,00
396	ALUSTEEL INDUSTRIE SRL	X1/03/0281/A15	0	0	0	0	0	2	2	81	LC	NA	1.304,00	0,00	0,00
397	I.M.P. INDUSTRIE MECCANICHE PASOTTI SPA	X1/03/0220/D03	0	0	0	0	0	2	2	110	BS	NA	850,00	0,00	0,00
398	OLAB SRL	X1/03/0194/D07	0	0	0	0	0	2	2	151	BS	NA	2.450,00	0,00	0,00
399	ALFA AUTOMATION SRL	X1/03/0176/A19	0	0	0	0	0	0	0	0	BS	NA	263,00	0,00	0,00
400	SYNCHRONICITY PERSONAL BROADCAST SYNDICATE SRL	X1/03/0349/A16	0	0	0	0	0	0	0	1	MI	NA	215,00	0,00	0,00

N.	Denominazione Ditta	N° progressivo ricev Dom.	Punteggio A)	Punteggio B)	Punteggio C)	Punteggio D)	Punteggio E)	Punteggio F)	Punteggio Totale	N° dipendenti	Prov	Esito	Costo previsto (in K€)	Agevolazioni previste (in K€)	Progressivo delle agevolazioni (in K€)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
401	BIO-PRE SRL	X1/03/0406/D08	0	0	0	0	0	0	0	1	CR	NA	630,00	0,00	0,00
402	A & C ELECTRONIX SRL	X1/03/0237/B01	0	0	0	0	0	0	0	4	MI	NA	250,05	0,00	0,00
403	BONARDI SRL	X1/03/0111/E01	0	0	0	0	0	0	0	5	BS	NA	507,75	0,00	0,00
404	EDPORTAL SRL	X1/03/0265/B01	0	0	0	0	0	0	0	5	CR	NA	257,79	0,00	0,00
405	AUTOCONTROL TECHNOLOGIES SRL	X1/03/0318/C01	0	0	0	0	0	0	0	5	BG	NA	414,31	0,00	0,00
406	CONTEC ENGINEERING SRL	X1/03/0365/A19	0	0	0	0	0	0	0	5	MI	NA	272,00	0,00	0,00
407	WORKGROUP CONSULTIN SRL	X1/03/0215/D02	0	0	0	0	0	0	0	6	MI	NA	235,50	0,00	0,00
408	NSA SPA	X1/03/0040/B01	0	0	0	0	0	0	0	8	BS	NA	363,46	0,00	0,00
409	INFOWORLD INFORMATICA E SERVIZI SRL	X1/03/0378/B01	0	0	0	0	0	0	0	9	MI	NA	433,00	0,00	0,00
410	CITE DIGITAL BROADCAST SRL	X1/03/0385/A20	0	0	0	0	0	0	0	9	MI	NA	1.548,24	0,00	0,00
411	SIGEM SRL	X1/03/0169/C01	0	0	0	0	0	0	0	11	BG	NA	167,00	0,00	0,00
412	AUTOMATION SRL	X1/03/0272/A19	0	0	0	0	0	0	0	11	MI	NA	650,00	0,00	0,00
413	GLOBAL LIFT CONTROLLERESRL	X1/03/0463/A19	0	0	0	0	0	0	0	11	VA	NA	251,00	0,00	0,00
414	PROG.ECO SRL	X1/03/0247/C01	0	0	0	0	0	0	0	12	BG	NA	188,76	0,00	0,00
415	MATHESIS SRL	X1/03/0144/D03	0	0	0	0	0	0	0	14	MI	NA	680,00	0,00	0,00
416	T.F.T. SRL	X1/03/0151/A01	0	0	0	0	0	0	0	14	MI	NA	482,48	0,00	0,00
417	COMPARONI ALDO SRL	X1/03/0296/D03	0	0	0	0	0	0	0	14	BS	NA	200,00	0,00	0,00
418	TECNICAL SPA	X1/03/0382/A19	0	0	0	0	0	0	0	14	BS	NA	563,00	0,00	0,00
419	WP SUPPORT ITALIA Srl	X1/03/0012/A19	0	0	0	0	0	0	0	15	MI	NA	300,00	0,00	0,00
420	MI.EL MICROELETTRONICA SRL	X1/03/0449/C01	0	0	0	0	0	0	0	16	MI	NA	1.609,00	0,00	0,00
421	SANTAGOSTINO SPA	X1/03/0329/C01	0	0	0	0	0	0	0	17	BS	NA	876,92	0,00	0,00
422	BBS SOFTWARE SRL	X1/03/0471/C01	0	0	0	0	0	0	0	17	BS	NA	556,31	0,00	0,00
423	DEL CURTO SRL	X1/03/0290/A15	0	0	0	0	0	0	0	18	LC	NA	491,24	0,00	0,00
424	ALETTI GIOVANNI E FIGLI	X1/03/0203/E01	0	0	0	0	0	0	0	19	VA	NA	1.073,00	0,00	0,00
425	FLOATEX SRL	X1/03/0110/E01	0	0	0	0	0	0	0	19,87	BS	NA	949,60	0,00	0,00
426	UTENSILERIA SCHNEIDER SPA	X1/03/0458/A15	0	0	0	0	0	0	0	24	BS	NA	530,00	0,00	0,00
427	CIMMA COSTRUZIONI IMP. E MACCHINE SPA	X1/03/0256/A20	0	0	0	0	0	0	0	25	PV	NA	718,00	0,00	0,00
428	SIRMI SPA	X1/03/0251/B01	0	0	0	0	0	0	0	26	MI	NA	665,43	0,00	0,00
429	MARZANI PROGETTI Srl	X1/03/0011/A20	0	0	0	0	0	0	0	29	PV	NA	1.088,20	0,00	0,00
430	SPAZIOSYSTEM SPA	X1/03/0386/E01	0	0	0	0	0	0	0	32	VA	NA	1.174,00	0,00	0,00
431	IGO SRL	X1/03/0277/A16	0	0	0	0	0	0	0	33	BG	NA	345,44	0,00	0,00
432	OPPENT SPA	X1/03/0049/A15	0	0	0	0	0	0	0	41	MI	NA	940,00	0,00	0,00
433	NOVASTILMEC SPA	X1/03/0383/B01	0	0	0	0	0	0	0	42	LC	NA	5.061,00	0,00	0,00
434	F.I.D.A. SPA	X1/03/0353/A01	0	0	0	0	0	0	0	45	MI	NA	625,00	0,00	0,00
435	KAHLE EUROPEA SPA	X1/03/0071/A02	0	0	0	0	0	0	0	46	BG	NA	1.088,00	0,00	0,00
436	SACCO SRL	X1/03/0166/A20	0	0	0	0	0	0	0	48	CO	NA	410,00	0,00	0,00
437	VALERIO FRANCESCHETTI ELASTOMERI SPA	X1/03/0082/E01	0	0	0	0	0	0	0	50,75	BS	NA	933,74	0,00	0,00
438	BIOLAB SPA	X1/03/0399/C06	0	0	0	0	0	0	0	53	MI	NA	843,28	0,00	0,00
439	ASA ITALIA SPA	X1/03/0269/B01	0	0	0	0	0	0	0	59	BS	NA	2.525,00	0,00	0,00
440	DA SISTEMI SPA	X1/03/0300/A19	0	0	0	0	0	0	0	64	MI	NA	1.600,00	0,00	0,00
441	GEODATA SPA	X1/03/0156/E01	0	0	0	0	0	0	0	66	MI	NA	729,59	0,00	0,00
442	PANTER SRL	X1/03/0339/E01	0	0	0	0	0	0	0	67	BG	NA	1.156,16	0,00	0,00
443	ADVANCING TRADE SPA	X1/03/0235/B01	0	0	0	0	0	0	0	70	BG	NA	375,00	0,00	0,00
444	FONDERIE FASA SRL	X1/03/0286/A15	0	0	0	0	0	0	0	72	MI	NA	352,83	0,00	0,00
445	ANDREOTTI FOTOINCISIONI SPA	X1/03/0193/B01	0	0	0	0	0	0	0	74	MI	NA	1.673,80	0,00	0,00
446	ANDREOTTI FOTOINCISIONI SPA	X1/03/0424/B01	0	0	0	0	0	0	0	74	MI	NA	1.673,80	0,00	0,00
447	A. MIERATI & C. CARTIERA DI LAVENO SPA	X1/03/0438/A19	0	0	0	0	0	0	0	76	VA	NA	1.300,00	0,00	0,00
448	MECTEX SPA	X1/03/0401/A05	0	0	0	0	0	0	0	89	CO	NA	350,00	0,00	0,00
449	PIAD PRODUZIONI INDUSTRIALI APPLICAZIONI D'ARREDAMENTO SPA	X1/03/0396/A16	0	0	0	0	0	0	0	105	MI	NA	1.029,83	0,00	0,00
450	SALF SPA LABORATORI FARMACEUTICI	X1/03/0320/C01	0	0	0	0	0	0	0	127	BG	NA	387,00	0,00	0,00
451	VETROBALSAMO SPA	X1/03/0446/D01	0	0	0	0	0	0	0	138	MI	NA	3.408,00	0,00	0,00
452	CIAOLAB TECHNOLOGIES SPA	X1/03/0377/E01	0	0	0	0	0	0	0	175	MI	NA	1.500,00	0,00	0,00
453	PERSICO SPA	X1/03/0244/C01	0	0	0	0	0	0	0	181	BG	NA	2.285,00	0,00	0,00
454	PRAXIS CALCOLO SPA	X1/03/0153/E01	0	0	0	0	0	0	0	224	MI	NA	350,00	0,00	0,00
455	ARETA INTERNATIONAL SRL	X1/03/0283/B01	0	0	0	0	0	0	0	712	MI	NA	1.000,00	0,00	0,00

ALLEGATO 2

NOTE ESPLICATIVE

La graduatoria contiene le domande, presentate ai sensi dell'art. 3 del decreto 7 agosto 2003, dai soggetti ritenuti ammissibili.

La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria è determinata sulla base del punteggio raggiunto sommando i valori degli indicatori di cui all'art. 7, comma 6, del succitato decreto Colonna 10 (Punteggio totale).

Nella graduatoria, in corrispondenza a ciascuna domanda, vengono inoltre riportati i seguenti elementi:

Colonna 4 (Punteggio A) - punteggio relativo alle imprese che prevedono lo svolgimento di una quota di attività non inferiore al 30% dei costi ammissibili da parte di centri di ricerca privati e/o pubblici, ovvero fondazioni di ricerca ovvero Università.

È stato attribuito ai programmi che prevedono dette partecipazioni come soggetti esterni alle imprese stesse ed i cui costi risultano fatturati come prestazioni di terzi per servizi di consulenza;

Colonna 5 (Punteggio B) - punteggio relativo ai centri di ricerca ed ai consorzi.

È stato attribuito ai programmi presentati da:

1) centri di ricerca con personalità giuridica autonoma, costituiti dai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto 7 agosto 2003;

2) consorzi e società consortili, individuati dall'art. 2602 e segg. del codice civile, aventi i requisiti indicati dall'art. 3, punto *f)*, del decreto 7 agosto 2003;

Colonna 6 (Punteggio C) - punteggio per salvaguardia del patrimonio culturale.

È stato attribuito ai programmi aventi come obiettivo il raggiungimento di soluzioni metodologiche innovative dedicate specificamente alla salvaguardia (restauro, messa in sicurezza, ecc.) del patrimonio culturale. Il suddetto punteggio non è stato attribuito, ai progetti riguardanti metodologie e/o tecnologie già utilizzate per altri scopi e che non prevedono personalizzazioni rilevanti nel campo della salvaguardia del patrimonio culturale.

Colonna 7 (Punteggio D) - punteggio per aree depresse.

Per aree depresse si sono intese quelle definite dall'art. 27, comma 16, del decreto-legge 22 dicembre 1999, n. 488 e riguardano quelle individuate dalla Commissione delle Comunità europee come assimilabili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse al sostegno transitorio e quelle rientranti nella fattispecie di cui all'art. 87.3.c) del Trattato sull'Unione europea.

È stato attribuito ai programmi realizzati interamente in aree depresse da imprese operanti in dette aree.

Colonna 8 (Punteggio E) - punteggio relativo allo sviluppo e preindustrializzazione di brevetti.

È stato attribuito solo in presenza di indicazione del numero di registrazione o di specifica dichiarazione sull'avvenuta richiesta di registrazione. Non è stato consentito il cumulo dei punteggi per brevetti del soggetto proponente e per brevetti acquisiti da terzi.

Colonna 11 (N. di dipendenti) - riporta il numero di dipendenti per la determinazione della dimensione dell'impresa.

Nei casi di parità del punteggio totale, prevale secondo quanto stabilito dall'art. 7, comma 7, del decreto 7 agosto 2003, il progetto proposto dal soggetto avente dimensioni minori.

Colonna 13 (Esito) - indica l'esito finale, e quindi l'agevolabilità o meno della domanda, secondo quanto appresso indicato:

AG = iniziativa agevolabile;

PA = iniziativa parzialmente agevolabile;

NA = iniziativa non agevolabile.

Colonna 14 (Costo previsto) - indica il costo previsto dalla richiedente per lo svolgimento del programma.

Colonna 15 (Agevolazioni previste) - indica l'ammontare massimo delle agevolazioni previste.

04A06504

DECRETO 15 giugno 2004.

Proroga del termine di presentazione da parte delle banche concessionarie degli accertamenti istruttori, relativi alle domande del bando della legge n. 488/1992, per il settore industria dell'anno 2003.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempinienti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;

Visto il proprio decreto del 12 febbraio 2004 con il quale il termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per il bando 2003 del «settore industria» è stato fissato al 15 marzo 2004;

Visto l'art. 6, comma 2 del predetto decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni che prevede che le banche concessionarie inviino le risultanze istruttorie tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo al predetto termine finale di presentazione delle domande e, pertanto, entro il 15 giugno 2004;

Vista la nota dell'Associazione bancaria italiana del 7 giugno 2004 con la quale viene richiesta, con le opportune motivazioni, la proroga dei suddetti termini finali di trenta giorni;

Ritenute condivisibili le considerazioni addotte;

Considerato che l'art. 6 comma 3-*bis* del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche

e integrazioni prevede che il Ministero delle attività produttive, tenuto conto del numero di domande presentate ed al fine di garantire la migliore funzionalità degli interventi agevolati, possa prorogare, per non più di trenta giorni, il termine finale di invio delle risultanze istruttorie;

Ritenuto pertanto di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dall'Associazione bancaria italiana anche al fine di assicurare lo svolgimento dell'attività istruttoria in modo puntuale, completo e nel pieno rispetto della normativa;

Decreta:

Articolo unico

Il termine finale di invio al Ministero delle attività produttive da parte delle banche concessionarie degli accertamenti istruttori relativi alle domande del bando del «settore industria» per l'anno 2003 è prorogato dal 15 giugno al 15 luglio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2004

Il Ministro: MARZANO

04A06501

DECRETO 17 giugno 2004.

Modificazioni al decreto ministeriale 24 maggio 2000 recante la fissazione dei criteri per la determinazione dell'ammontare della cauzione prevista dall'art. 5, comma 4-*bis*, del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario del Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state determinate le modalità, le procedure e i termini per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 4-*bis* del suddetto decreto n. 527/95 che, tra la documentazione da allegare alla domanda di agevolazione, prevede che vi sia la ricevuta del versamento di una cauzione da parte dell'impresa istante, ovvero una fideiussione bancaria o un polizza assicurativa di importo pari alla cauzione medesima, a garanzia della volontà dell'impresa di realizzare il programma agevolato;

Considerato che il predetto art. 5, comma 4-*bis* prevede che l'ammontare relativo alla citata cauzione, nonché gli interessi sullo stesso riconosciuti, ovvero alla fideiussione bancaria o alla polizza assicurativa sia determinato sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro delle attività produttive, tenuto anche conto dell'entità degli investimenti indicati dall'impresa nel modulo di domanda;

Visto il proprio decreto del 24 maggio 2000, con il quale sono stati fissati i criteri per la determinazione dell'ammontare della suddetta cauzione;

Ravvisata l'opportunità di provvedere ad un adeguamento dell'ammontare della cauzione mediante la ridefinizione dei criteri di calcolo, al fine di assicurare piena efficacia a tale meccanismo in relazione alla sua specifica finalità di garantire, attraverso il versamento di un importo adeguatamente commisurato all'entità degli investimenti, l'effettiva volontà dell'impresa di portare a termine il programma;

Considerato altresì che detta garanzia è finalizzata anche a ristorare parzialmente l'amministrazione dei costi sostenuti per l'attività istruttoria a fronte dei programmi agevolati che non vengono realizzati;

Decreta:

Articolo unico

Il comma 3 dell'articolo unico del decreto del 24 maggio 2000 citato nelle premesse è sostituito dal seguente:

«3. L'ammontare della cauzione, della fideiussione o della polizza è determinato nelle misure di seguito indicate, rapportate, nella parte progressiva, all'entità degli investimenti del programma a fronte dei quali l'impresa chiede le agevolazioni e non è soggetto a modifiche in relazione ad eventuali successive variazioni degli investimenti stessi a qualsiasi titolo apportate:

un importo fisso di 2000 euro, al quale si aggiunge:

0,333% dell'entità degli investimenti fino a 500.000 euro;

0,199 % per la parte eccedente e fino a 2.000.000 di euro;

0,084 % per la parte eccedente e fino a 5.000.000 di euro;

0,010 % per la parte eccedente e fino a 25.000.000 di euro;

0,006 % oltre i 25.000.000 di euro.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2004

Il Ministro: MARZANO

04A06503

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 7 giugno 2004.

Sistema Flumendosa - Campidano - Cixerri. Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili dalla data del 1° aprile 2004 fino alla data del 30 marzo 2005. Ente gestore: Ente autonomo Flumendosa. (Ordinanza n. 398).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196, 12 aprile 2002 - articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 in data 29 settembre 2002, contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004;

Vista l'ordinanza n. 361 del 1° agosto 2003 con cui è stata disposta, per il sistema Flumendosa - Campidano - Cixerri, la programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 31 marzo 2004;

Atteso che, nelle more dell'implementazione del Piano stralcio direttore di Bacino regionale per l'utilizzo delle risorse idriche, che prevede la programmazione della risorsa come metodo ordinario di gestione della medesima affidando all'E.A.F. il compito di elaborare un sistema di gestione pluriennale degli invasi, si rende necessario indicare dei criteri di programmazione pluriennale, al fine di affrontare le situazioni di forte criticità, di natura oramai strutturale, che caratterizzano la dotazione idrica regionale;

Atteso che la programmazione di cui alla sopracitata ordinanza n. 361/03 è stata adottata sulla base di un modello predisposto dall'E.A.F. per l'utilizzo pluriennale e multisettoriale della risorsa invasata nel sistema del Flumendosa;

Atteso che in relazione al modello citato, l'erogabilità è determinata con il duplice obiettivo di mantenere il livello di scorta minimo nel sistema Flumendosa-Campidano non inferiore a 80 Mmc ed al contempo limitare significativamente la variabilità interannuale delle erogazioni;

Atteso che con nota prot. n. 234 del 12 marzo 2004 è stato chiesto all'E.A.F. di comunicare il quantitativo erogabile per il periodo 1° aprile 2004-31 marzo 2005, desunto dall'applicazione della sopracitata regola operativa di gestione pluriennale delle risorse;

Atteso che il presidente dell'E.A.F., con nota prot. n. 3992 del 24 marzo 2003 ha richiesto un incontro al fine di esaminare le diverse problematiche inerenti l'erogabilità del sistema e la programmazione della risorsa;

Atteso che in data 15 aprile 2003, al fine di esaminare le problematiche inerenti alla programmazione delle risorse del sistema Flumendosa-Campidano si è tenuto un incontro presso l'ufficio del commissario governativo al quale hanno preso parte gli assessorati dell'agricoltura, della programmazione e dei lavori pubblici, l'Ente autonomo del Flumendosa ed il Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale;

Atteso che in sede di riunione è stata esaminata una nota tecnica predisposta dall'E.A.F. in cui viene riportato il bilancio dei volumi netti effettivamente erogati ai sensi dell'ordinanza n. 361/03 e vengono esposti i risultati dell'applicazione del modello sopra indicato dal quale si desume che volume erogabile per il periodo 1° aprile 2004-31 marzo 2005 è di 188,33 Mmc;

Atteso che in tale sede è stato valutato che il volume di risorsa idrica erogabile sopra indicato consente il mantenimento dei medesimi quantitativi programmati con l'ordinanza n. 361 del 1° agosto 2003 relativamente a tutti i comparti di utenza;

Atteso che il Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale ha fatto presente che l'assegnazione del medesimo quantitativo dell'anno precedente, pari a 66 Mmc, è insufficiente a soddisfare il fabbisogno complessivo del comparto, la cui dotazione potrebbe essere incrementata qualora la decurtazione dei volumi erogati in anticipazione ed in conto delle erogazioni del periodo successivo, ai sensi dell'ordinanza n. 361/03, venga effettuata nel prossimo periodo di programmazione;

Atteso che il quantitativo netto aggiuntivo erogato al comparto irriguo ai sensi dell'ordinanza n. 361/03 è stato di 12,1 Mmc, a fronte dei 16 Mmc previsti dall'ordinanza, come riportato dall'E.A.F. nella sopracitata relazione tecnica;

Atteso che in relazione all'andamento della piovosità registrato successivamente alla data della predetta riunione del 15 aprile 2004, ed all'incremento dei volumi accumulati negli invasi, con nota prot. n. 601/E.I. è stato chiesto all'E.A.F. l'aggiomamento dei volumi erogabili;

Atteso che l'E.A.F. con nota prot. n. 7262 del 27 maggio 2004 ha comunicato che, sulla base degli incrementi registrati nei volumi invasati, l'erogabilità del sistema è di 213 milioni di mc;

Atteso che la ripartizione fra i diversi comparti del predetto volume di risorsa consente il recupero del quantitativo netto aggiuntivo erogato al comparto irriguo ai sensi dell'ordinanza n. 361/03 e l'assegnazione al medesimo comparto di una dotazione corrispondente al fabbisogno espresso dal comparto;

Atteso che la ripartizione fra i diversi comparti del predetto volume di risorsa consente la riduzione del deficit che registrava il comparto irriguo nella ipotesi di ripartizione indicata in sede di riunione del 15 aprile 2004, oltre al recupero del quantitativo netto aggiuntivo erogato al comparto medesimo ai sensi dell'ordinanza n. 361/03;

Ordina:

Art. 1.

Assegnazione delle risorse idriche del Sistema medio Flumendosa - Campidano - Cixerri

1. Con effetto immediato è autorizzata l'erogazione dal 1° aprile 2004 al 31 marzo 2005 dei seguenti quantitativi:

	Valori in milioni di mc
Usi civili	100
Usi irrigui (1)	85,9
Usi industriali	15
Totale	**200,9**

(1) Usi irrigui: il volume di 85,9 Mmc comprende gli usi irrigui del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, dell'O.N.C. e della piana di Capoterra (0,5 Mmc) mentre non comprende la risorsa derivabile ad uso irriguo dall'invaso sul rio Leni;

2. Le erogazioni già effettuate dalla data del 1° aprile alla data di emanazione della presente ordinanza sono ricomprese nei volumi totali sopra indicati.

Art. 2.

Disposizioni relative al Sistema alto Flumendosa

Con effetto immediato è vincolato, quale scorta per uso idropotabile a favore del Sistema medio Flumendosa Campidano, il volume di 20 Mmc disponibile nell'invaso di Bau Muggeris.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte seconda.

Cagliari, 7 giugno 2004

Il commissario governativo: MASALA

04A06453

ORDINANZA 7 giugno 2004.

Attuazione ordinanza commissariale n. 337 del 31 dicembre 2002 - Linea di intervento n. 4 - Interventi emergenziali urgenti - Attivazione impianti di sollevamento al fine del recupero di risorse idriche diversamente destinate allo scarico esterno di bacini idrografici. Costituzione riserva strategica sistema Flumendosa - Campidano - Cixerri - usi idropotabili Sardegna meridionale. (Ordinanza n. 399).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al commissario governativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002, n. 307 del 15 luglio 2002, n. 337 del 31 dicembre 2002 e n. 362 del 1° agosto 2003 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra gli interventi previsti per il superamento dell'emergenza idrica, l'ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2002, prevede, nell'ambito della linea di intervento n. 4 - Interventi emergenziali urgenti, il seguente intervento «Attivazione degli impianti di sollevamento al fine del recupero di risorse idriche diversamente destinate allo scarico esterno di bacini idrografici»;

Atteso che l'E.A.F., con nota prot. 13873 del 10 dicembre 2003 ha reso noto che in relazione all'imminente raggiungimento della quota di massimo invaso nell'invaso di Genna Is Abis sul Rio Cixerri, con l'attivazione degli impianti di sollevamento sarebbe stato possibile utilizzare tali risorse, anche mediante trasferimento in altri invasi, che altrimenti sarebbero state perse, minimizzando in tal modo i prelievi dai laghi alti del Flumendosa con conseguente accumulo su tali laghi, di ulteriori quantità di risorsa da conservare strategicamente per necessità successive;

Atteso che con nota prot. 224/EI dell'8 marzo 2004 è stata data indicazione all'E.A.F. di attivare i sollevamenti necessari al recupero delle risorse vallive del sistema destinate al rilascio, ed è stata all'uopo prevista l'assegnazione di un contributo commissariale alle medesime condizioni di cui all'ordinanza n. 368 del 5 novembre 2003;

Atteso che l'E.A.F., con nota prot. n. 5834 ha comunicato di aver provveduto all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse erogabili complessivamente dal sistema massimizzando l'utilizzazione invernale dei bacini del Basso Campidano attraverso l'attivazione degli impianti di sollevamento e, di conseguenza, preservando le risorse del Medio Flumendosa salvaguardandone il relativo accumulo;

Atteso nella nota predetta l'E.A.F. ha altresì reso noto di poter stimare in circa 7,5 Mmc il volume di risorsa idrica da conservare quale riserva strategica per un periodo non inferiore a dieci anni con il rimborso all'E.A.F. stesso delle spese già sostenute per l'accumulo ed assicurando sin d'ora, in virtù dei poteri commissariali in atto, le condizioni per disporre all'occorrenza, a carico dell'E.A.F. nell'arco del decennio, l'immediato trasferimento parziale o totale della risorsa stessa;

Atteso che l'E.A.F. ha manifestato la disponibilità, su vincolo commissariale, ai costi attuali di accumulo e di trasferimento purché corrisposti al momento dell'imposizione del vincolo stesso, a conservare il predetto volume netto nel sistema Flumendosa-Campidano, quale riserva strategica per gli utilizzi idro-potabili a favore della Sardegna meridionale, per un periodo di dieci anni entro i quali tale volume, su richiesta del commissario governativo o della regione autonoma della Sardegna, dovrà essere immediatamente trasferito parzialmente o totalmente per gli usi predetti;

Atteso che l'E.A.F. ha valutato in € 640.000,00 gli oneri complessivi già sostenuti e da sostenersi ove fosse disposta l'erogazione del predetto volume di risorsa idrica entro il corrente anno, conseguenti all'accumulo, alla conservazione ed alla consegna della risorsa stessa;

Atteso che l'E.A.F. ha assicurato l'impegno di conservare, nell'arco di dieci anni, il predetto volume d'acqua di 7,5 milioni di mc, dietro corresponsione dell'importo sopra indicato al momento dell'imposizione del vincolo commissariale di riserva strategica del volume stesso e di obbligo di erogazione nell'arco del decennio, senza alcun ulteriore onere per la competente autorità che entro tale periodo di tempo disporrà il traferimento;

Ordina:

Art. 1.

1. L'E.A.F. è incaricato, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma 1, secondo periodo, dell'accumulo e mantenimento, per dieci anni dalla data della presente ordinanza, e trasferimento al sistema idrico della Sardegna meridionale, di una riserva strategica di risorsa idrica di 7,5 milioni di mc nel sistema Flumendosa-Campidano, quale volume di riserva strategica per le estreme urgenze idro-potabili della Sardegna meridionale.

2. La suddetta riserva strategica dovrà essere garantita dall'E.A.F. per un periodo di dieci anni, decorrenti dalla data della presente ordinanza, entro i quali ne potrà essere parzialmente o totalmente disposta l'erogazione, da parte del commissario governativo o da parte del competente organo della regione autonoma della Sardegna verso la Sardegna meridionale.

3. Ove alla scadenza di tale termine non sia intervenuta la disposizione di trasferimento o di proroga del termine stesso, le autorità a tale data competenti dovranno comunque disporre l'utilizzazione del predetto volume di risorsa idrica, disciplinando i conseguenti rapporti finanziari con i destinatari della risorsa stessa per il rimborso, all'amministrazione pubblica che sarà in tale momento competente all'incasso, dei costi sostenuti in applicazione della presente ordinanza.

4. La suddetta riserva strategica verrà erogata, nel volume di 7,5 milioni di mc, al netto dell'evaporazione e di qualsiasi perdita, nel punto di misurazione che verrà fissato con il provvedimento che disporrà l'utilizzo della risorsa medesima.

5. In conseguenza delle consegne parziali o totali, nell'arco del decennio decorrente dalla data della presente ordinanza, del predetto volume di risorsa idrica di 7,5 milioni di mc nessun ulteriore onere potrà essere posto a carico, da parte dell'E.A.F. del commissario governativo o della regione autonoma della Sardegna, né a carico dei destinatari della risorsa erogata che vedranno regolati i rapporti finanziari relativi al rimborso, a chi di competenza, dei costi della risorsa idrica loro destinata con specifico provvedimento che sarà adottato dalle predette autorità.

6. All'E.A.F. è riconosciuto, a fronte di tutti gli oneri presenti e futuri connessi all'accumulo, al mantenimento ed all'erogazione della suddetta riserva strategica di 7,5 milioni di mc, l'importo di € 640.000,00.

7. In dipendenza della presente ordinanza, con successivo atto di determinazione, verrà messa a disposizione ed impegnata nella contabilità di tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, n. 1690/3, ed intestata a «Presidente della regione della Sardegna - Emergenza idrica» la somma di € 640.000,00.

8. La suddetta somma verrà corrisposta all'E.A.F. previa sottoscrizione, da parte del legale rappresentante, di specifico atto d'impegno all'assunzione ed all'ottemperanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 7 giugno 2004

Il commissario governativo: MASALA

04A06454

ORDINANZA 8 giugno 2004.

Realizzazione interventi urgenti ricompresi nell'Accordo di programma quadro «Risorse idriche e opere fognario-depurative» fase I 2000-2002 (26 febbraio 2002) e P.I.A. ex legge regionale n. 14/1996. Ente attuatore E.S.A.F. Deroga alla normativa vigente. (Ordinanza n. 400).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004;

Atteso che l'Ente sardo acquedotti e fognature - E.S.A.F., con note prot. n. 2141 del 17 marzo 2004 e prot. n. 3061 del 15 aprile 2004, ha fatto presente che in riferimento ad alcuni interventi in corso di realizzazione, interventi finanziati direttamente dalla regione Sardegna ricompresi nell'accordo di programma quadro «Risorse idriche e opere fognario-depurativo» fase I 2000-2002 e nel P.I.A. CA01 - Ovest Nord-Ovest - opere pubbliche, si sono rese disponibili, a seguito delle gare d'appalto, consistenti economie che potrebbero essere utilizzate per il completamento degli interventi medesimi posto che gli stessi, per limiti di finanziamento, non hanno potuto risolvere tutte le criticità esistenti;

Atteso che l'E.S.A.F., con le note sopraccitate ha evidenziato che la realizzazione dei lavori urgenti di completamento mediante ricorso a perizia di variante avrebbe rilevanti benefici in termini di riduzione dei tempi e dei costi afferenti alle nuove progettazioni ed al connesso iter di affidamento dei lavori ed ha richiesto, per tale finalità, di poter derogare al disposto di cui all'art. 25, comma 3, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di realizzare perizie di variante di importo superiore al limite del 5% previsto dalla norma medesima, rientranti comunque nell'importo del finanziamento;

Atteso che l'E.S.A.F., con le note sopraccitate, ha formulato le seguenti richieste di deroga:

schema n. 36 «Marina di Arbus». Progetto esecutivo dell'impianto di potabilizzazione per l'approvvigionamento idropotabile delle zone costiere del comune di Arbus - deroga comma 5, art. 16, legge n. 109/1994 per quanto riguarda il progetto esecutivo, che pur comprendendo la parte conforme al progetto definitivo, la integra e la completa - deroga comma 3, art. 25, legge n. 109/1994;

risanamento degli stagni di Cabras, Santa Giusta e più, mediante realizzazione di opere fognario-depurative - impianto di depurazione e relativi collettori fognari nel comune di Arborea. Deroga comma 3, art. 25, legge n. 109/1994;

Ritenuto di dover provvedere conformemente alla richiesta formulata dall'E.S.A.F. al fine di accelerare la realizzazione di importanti lavori di completamento dei sopra indicati interventi, complementari alle opere del programma commissariale per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Ordina:

1. L'Ente sardo acquedotti e fognature - E.S.A.F. è autorizzato alle realizzazioni dei lavori urgenti di completamento degli interventi elencati in premessa mediante perizie di variante in deroga al disposto di cui al comma 3, art. 25, della legge n. 109/1994, nei limiti delle economie resesi disponibili nei relativi quadri economici di spesa già approvati nel rispetto delle vigenti procedure di approvazione delle citate perizie a termini della legge regionale n. 24/1987 e secondo quanto previsto negli specifici provvedimenti regionali di finanziamento.

2. L'E.S.A.F. è autorizzato relativamente allo schema n. 36 «Marina di Arbus» all'integrazione e al completamento del progetto esecutivo in deroga al disposto di cui al comma 5, art. 16, legge n. 109/1994.

3. L'E.S.A.F. è tenuto ad assicurare che in relazione alle autorizzazioni di cui sopra non si determinino ritardi o sospensioni nell'esecuzione dei lavori in appalto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 8 giugno 2004

Il commissario governativo: MASALA

04A06455

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 27 aprile 2004)**, coordinato con la legge di conversione 24 giugno 2004, n. 162** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3)**, recante: «*Proroga di termini in materia di attestazione e qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici*».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

L'articolo 4 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Validità attestazioni SOA). — *1. È prorogata al 15 luglio 2004 la validità delle attestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici, per tutte le attestazioni per le quali la scadenza del termine per la verifica triennale ivi prevista interviene prima di tale data.*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 15, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, recante: «Istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109» e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 29 febbraio 2000, supplemento ordinario n. 35, è il seguente:

«5. La durata dell'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'art. 15-*bis*. La efficacia delle attestazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, è prorogata a cinque anni. Almeno tre mesi prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata».

Art. 1-*bis*.

1. Sono prorogati al 31 dicembre 2005 i termini relativi alla qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, di cui all'articolo 22, commi 2 e 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 22, commi 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, è il seguente:

«2. Fino al 31 dicembre 2002 per la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, gli importi previsti all'art. 18, comma 5, lettera *b)*, sono quelli realizzati nei migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.

(Omissis).

4. Fino al 31 dicembre 2002 per la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, i lavori di cui all'art. 18, comma 5, lettera *c)*, sono quelli realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA».

Art. 1-*ter*.

1. *Le disposizioni relative alla certificazione per l'esecuzione dei lavori della categoria OS12, previste dall'articolo 18, comma 8, quinto e sesto periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 18, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, è il seguente:

«8. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera *b)*, effettivamente realizzata, rapportata alla media annua dell'ultimo quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2% della predetta cifra d'affari, costituito per almeno la metà dagli ammortamenti e dai canoni 5 di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata. L'ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso. Per la esecuzione dei lavori della categoria OS12 aggiudicati o subappaltati a decorrere dal primo gennaio 2005, al fine di acquisire o rinnovare la qualificazione nella categoria per le classifiche di importo pari o superiore alla III (euro 1.032.913), l'impresa deve essere titolare della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2000 relativamente alla produzione, al montaggio e alla installazione dei beni oggetto della categoria. Per le classifiche di importo inferiore e in via transitoria per le altre classifiche le imprese non certificate presentano, ai fini della collaudazione di lavori della categoria OS12 di importo superiore a 50.000 euro, una dichiarazione del produttore dei beni oggetto della categoria, attestante il corretto montaggio e installazione degli stessi.».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

04A06526

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese degli enti cooperativi in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci d'esercizio negli ultimi cinque anni.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria ex art. 2545-*octiesdecies* per la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative di seguito indicate:

ENTI COOPERATIVI	SEDE	CODICE FISCALE E NUMERO ISCRIZIONE
ORIETTA SOC. COOPERATIVA A.R.L.	VIA VALPOLICELLA, 42 37025 VERONA	00220970230
VOLTA AZZURRA SOC. COOPERATIVA A.R.L.	VIA NEGRELLI, 72 37138 VERONA	00660950239

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente informativa.

Trascorso il suddetto termine, la direzione provinciale del lavoro di Verona comunicherà al conservatore del registro delle imprese competente per territorio l'elenco delle società cooperative di cui al presente avviso.

04A06470

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Lombricoltura Vignale - cooperativa agricola a r.l.», in Strangolagalli.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Lombricoltura Vignale - cooperativa agricola a r.l.», con sede in Strangolagalli (Frosinone) costituita a rogito notaio dott. Vincenzo Raponi di Veroli in data 12 marzo 1984, repertorio n. 7995/909 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore.

Si comunica che i creditori e gli altri interessati potranno far pervenire alla direzione provinciale del lavoro di Frosinone, formale e motivata domanda, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A06450

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Graphic Art Music a r.l.», in Torrice

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Cooperativa Graphic Art Music a r.l.», con sede in Torrice (Frosinone), costituita a rogito notaio dott.ssa Marina Stirpe di Torrice in data 2 dicembre 1986, repertorio n. 5099 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore.

Si comunica che i creditori e gli altri interessati potranno far pervenire alla direzione provinciale del lavoro di Frosinone, formale e motivata domanda, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A06451

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Mitel società cooperativa a r.l.», in Ceccano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Mitel società cooperativa a r.l.», con sede in Ceccano (Frosinone), costituita a rogito notaio dott. Donato Pastorino di Frosinone in data 12 settembre 1991, repertorio n. 15588 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore.

Si comunica che i creditori e gli altri interessati potranno far pervenire alla direzione provinciale del lavoro di Frosinone, formale e motivata domanda, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A06452

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401148/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.